



PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

illuminazione pubblica

UFFICIO
COORDINAMENTO
TRASVERSALE E
PROJECT FINANCING

REVISIONE	DESCR. REVISIONE	APPROVATO DA	REDATTO DA	SCALA	DATA
00	EMISSIONE	A. BATTISTINI	G. FORNACIARI		26.02.2026
TITOLO PROGETTO			NOME DOCUMENTO		
CONCESSIONE PLURIENNALE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE, DEL SERVIZIO SEMAFORICO E DEL SERVIZIO LUMINARIE			BOZZA DI CONVENZIONE		
PROGETTISTA			LEGALE RAPPRESENTANTE		
A. BATTISTINI			A. BATTISTINI AMMINISTRATORE DELEGATO		
COMUNE					CIG
COMUNE DI LODI (LO)					NUMERO ELABORATO PF.BC
TIPO DOCUMENTO					NUMERO DI FOGLIO
ELABORATO DESCRITTIVO					-

INDICE

SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI	2
Art. 1 - Condizioni generali	2
Art. 2 - Oggetto del Contratto	5
Art. 3 - Durata della concessione	6
Art. 4 - Proprietà	6
Art. 5 - Allocazione dei rischi	7
Art. 6 - Responsabile Unico del Progetto, Direttore dell'esecuzione e Collegio Consuntivo Tecnico	8
Art. 7 - Rappresentante del Concessionario	8
SEZIONE II – OBBLIGAZIONI DELLE PARTI	8
Art. 8 - Obblighi del Concessionario	8
Art. 9 - Obblighi della società di scopo	12
Art. 10 - Personale del Concessionario	12
Art. 11 - Obblighi e adempimenti in materia di subappalto	13
Art. 12 - Responsabilità del Concessionario	14
Art. 13 - Obblighi e attività dell'Ente Concedente	14
Art. 14 - Responsabilità dell'Ente Concedente	16
SEZIONE III – REGOLAMENTAZIONE DEI LAVORI ACCESSORI	16
Art. 15 - Finanziamento dei Lavori Accessori	16
Art. 16 - Autorizzazioni	16
Art. 17 - Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza	17
Art. 18 - Progettazione esecutiva	17
Art. 19 - Esecuzione dei lavori	18
Art. 20 - Collaudi dei Lavori Accessori	18
Art. 21 - Lavori non facenti parte degli oneri contrattuali	18
Art. 22 - Sospensione e proroga dei Lavori Accessori	19
Art. 23 - Penali per ritardi in fase di progettazione e di realizzazione dei Lavori accessori	20
SEZIONE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO	20
Art. 24 - Consegna degli impianti di pubblica illuminazione comunale e avvio del Servizio	20
Art. 25 - Fornitura dell'energia elettrica	21
Art. 26 - Erogazione del Servizio di pubblica illuminazione comunale	21
Art. 27 - Variazione del perimetro di gestione	23
Art. 28 - Sospensione e proroga dei servizi	24
Art. 29 - Service Level Agreement e Key Performance Indicator	25
Art. 30 - Penali e decurtazione canoni per deficienze nel Servizio	25
Art. 31 - Contestazioni	28
Art. 32 - Riconsegna degli impianti e collaudo finale	28
SEZIONE V – CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO	28
Art. 33 - Corrispettivo annuo e termini di pagamento	28
Art. 34 - Revisione del corrispettivo annuo	30
Art. 35 - Aggiornamento del corrispettivo per variazione del perimetro di gestione	31
Art. 36 - Detrazioni fiscali	31
Art. 37 - Tracciabilità dei flussi finanziari	31
SEZIONE VI – EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	32
Art. 38 - Equilibrio economico finanziario	32
Art. 39 - Revisione del Contratto di Concessione	32
Art. 40 - Revisione del Contratto in funzione dell'ottenimento di finanziamenti esterni al Contratto	33
SEZIONE VI – GARANZIE	33
Art. 41 - Cauzioni	33
Art. 42 - Garanzie assicurativa	34
SEZIONE VII – VICENDE DELLA CONCESSIONE	35
Art. 43 - Cessazione anticipata del Contratto	35

Art. 44 - Clausola risolutiva espressa	35
Art. 45 - Forza Maggiore	36
Art. 46 - Risoluzione per inadempimento del Concessionario, per reati accertati e decadenza della attestazione di qualificazione	37
Art. 47 - Sostituzione del Concessionario	38
Art. 48 - Risoluzione per inadempimento dell'Ente Concedente	39
Art. 49 - Recesso	40
Art. 50 - Efficacia	41
Art. 51 - Comunicazioni	41
Art. 52 - Controversie	41
Art. 53 - Norma di rinvio	41
Art. 54 - Spese contrattuali	41
Art. 55 - Riservatezza	42
Art. 56 - Privacy	42
Art. 57 - Allegati al contratto	42
Allegato 1: Matrice dei rischi	42
ALLEGATO 1 – MATRICE DEI RISCHI	Errore. Il segnalibro non è definito.

SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Condizioni generali

1. Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti.
2. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
3. I documenti contrattuali di seguito elencati e depositati agli atti dell'Ente Concedente, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.
Nello specifico:
 - i. Progetto di fattibilità tecnica ed economica dei Lavori Accessori redatto dal Concessionario e approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del ____
 - ii. Matrice dei rischi;
 - iii. Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
 - iv. Offerta tecnica ed economica del Concessionario;
 - v. Piano Economico Finanziario asseverato da ____ il ____.
4. In caso di difformità tra le clausole contenute nel presente Contratto e i documenti progettuali, prevalgono le previsioni di cui al presente Contratto.
5. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto si applica la normativa nazionale e dell'Unione Europea.
6. Ai fini del Contratto, i termini di seguito indicati, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola, assumono sia al singolare che al plurale, il significato ad essi di seguito attribuito:

Apparecchio di illuminazione: apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce trasmessa da una o più sorgenti luminose e che include tutte le parti necessarie per sostenere, fissare e proteggere le sorgenti luminose e, ove necessario, i circuiti ausiliari e gli strumenti per collegarle all'alimentazione, ma non le sorgenti luminose stesse;

Carico esogeno: carico di tipo elettrico o statico gravante sull'impianto di illuminazione pubblica ma che non è riconducibile al servizio di illuminazione pubblica;

Censimento dell'impianto: operazione di rilevazione intesa ad accertare lo stato e la consistenza di un impianto di pubblica illuminazione in un determinato momento;

Codice: il D.lgs 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;

Collaudo: il collaudo dei Lavori Accessori ai sensi dell'articolo 116, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Concessione: rapporto ai sensi del Libro IV Parte II del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. tra il Concedente e il Concessionario come regolato dal Contratto;

Concessionario: aggiudicatario della Concessione [denominazione precisa] con sede legale in _____, via _____ n. __, C.F./P.I. _____;

Contratto: il presente atto che regola il rapporto di Concessione tra le Parti;

Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione dei Lavori: il soggetto incaricato dell'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Direttore dei lavori: professionista incaricato dall'Ente Concedente con il compito di assicurare il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al Progetto e al Contratto (art. 114, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.);

Direttore dell'Esecuzione: la persona fisica, nominata dall'Ente Concedente, con il compito di assicurare la regolare esecuzione della concessione attraverso il coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto (art. 114, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.);

Ente Concedente: il Comune di Lodi

Equilibrio economico e finanziario: contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria dell'operazione di partenariato pubblico privato. L'Equilibrio economico e finanziario sussiste quando i ricavi attesi del progetto sono in grado coprire i costi operativi e i costi di investimento, di remunerare e rimborsare il capitale di debito e di remunerare il capitale di rischio; l'Equilibrio economico e finanziario della presente Concessione è determinato sulla base dei presupposti del PEF;

Finanziatori: gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e gli altri finanziatori che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno il Contratto di finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi del Concessionario, inclusi i titolari di titoli emessi ai sensi dell'art. 195 del Codice ai fini della realizzazione del progetto nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo;

Impianto di illuminazione pubblica: installazioni luminose fisse che hanno lo scopo primario di fornire buona visibilità agli utenti delle aree pubbliche esterne durante le ore di buio per contribuire alla sicurezza pubblica e al comfort visivo ed inoltre per contribuire allo scorrimento ed alla sicurezza del traffico negli ambiti stradali. A tale scopo primario possono affiancarsi scopi secondari di diverso tipo, caratterizzati da finalità funzionali ed estetiche differenti a seconda degli ambiti applicativi considerati. L'impianto ha origine nei punti di consegna dell'energia elettrica, pur non comprendendoli, e termina con i Punti Luce. Ai fini del presente documento, l'impianto di illuminazione viene suddiviso nei seguenti oggetti: quadri di alimentazione, cavidotti e linee di alimentazione, sostegni, apparecchi di illuminazione;

Indice Parametrizzato di Efficienza degli Apparecchi di illuminazione (IPEA): questo indice, così come definito nel cap. 4.2.3.8 del D.M. 27/09/17, indica la prestazione energetica degli apparecchi di illuminazione e consente di valutare la qualità delle componenti dell'apparecchio e quindi di confrontare le prestazioni assolute degli stessi;

Indice Parametrizzato di Efficienza degli Impianti di illuminazione (IPEI): questo indice, così come definito nel cap. 4.3.3.3 del D.M. 27/09/17, indica la prestazione energetica degli impianti di illuminazione e permette di confrontare diversi impianti a parità di condizioni al contorno;

Lavori Accessori: lavori di realizzazione degli investimenti iniziali di riqualifica sugli Impianti che sono accessori alla erogazione del Servizio;

Manutenzione ordinaria: è un intervento atto a mantenere l'integrità originaria del bene, far fronte a guasti e contenere il normale degrado d'uso per garantire la vita utile del bene: questi interventi non modificano le caratteristiche originarie e non ne modificano la struttura essenziale e la destinazione d'uso. Tali interventi si configurano come interventi ricorrenti e di costo non elevato (in confronto al valore di rimpiazzo del bene) e vengono eseguiti con periodicità costante, secondo il piano di manutenzione a corredo del Progetto esecutivo;

Manutenzione straordinaria: è un intervento non ricorrente e d'elevato costo, in confronto al valore di rimpiazzo del bene e ai costi annuali di manutenzione ordinaria dello stesso. La manutenzione straordinaria è data dalla somma della manutenzione straordinaria conservativa e della manutenzione straordinaria non conservativa;

Manutenzione straordinaria conservativa: è una manutenzione straordinaria che, pur essendo non ricorrente, risulta in larga parte preventivabile e si occupa di mantenere la funzionalità degli oggetti che compongono un impianto attraverso la sostituzione di alcune parti o componenti;

Manutenzione straordinaria non conservativa: è una manutenzione straordinaria che si occupa di attività non ricorrenti, d'elevato costo e non preventivabili. Tali attività possono comprendere anche la sostituzione dell'intero oggetto facente parte dell'impianto;

Matrice dei rischi: rappresentazione sintetica dei rischi operativi connessi alla Concessione e della relativa allocazione in capo alle Parti.;

Parti: identifica i contraenti: Ente Concedente e Concessionario;

Piano economico finanziario o PEF: elaborato elettronico allegato al Contratto contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio economico e finanziario della Concessione, che comprende la relativa relazione illustrativa nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni;

Punto Luce: complesso costituito dall'apparecchio di illuminazione, dotato di una o più sorgenti luminose e apparati ausiliari, anche non incorporati, e di eventuale sostegno, che può avere caratteristiche e dimensioni variabili, atto a sostenere l'apparecchio;

Punto di prelievo dell'energia elettrica (POD): così come definito all'art. 1 dell'allegato A della deliberazione AEEG n. 348/07 e s.m.i. "Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita periodo di regolazione 2008-2011" riconducibile esclusivamente ad un'amministrazione pubblica ed identificato, ai sensi della deliberazione AEEG n. 111/06 .. così come modificata dalla deliberazione AEEG n. 73/07, in maniera univoca da un codice POD (Point of Delivery) e/o da un Numero Presa e dall'anagrafica richiesta nell'Ordinativo di fornitura e nei relativi allegati;

Quadro di alimentazione: spazio fisico, in genere protetto dagli agenti esterni, destinato alla distribuzione dell'energia elettrica;

Progetto di Fattibilità Tecnico economica: Progetto posto a base di gara, (cfr. art. 41 e 193, del D.Lgs. n. 36/2023, e Allegato I.7 al medesimo) e come migliorato dal Concessionario in sede di offerta di gara;

Progetto Esecutivo: Progetto conforme alle scelte effettuate nel progetto di Fattibilità Tecnica ed economica come migliorato in sede di offerta dal Concessionario. Contiene tutti gli elementi di cui all'Allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., e all'art. 41 del medesimo Codice.;

Promotore: [_____], che ha presentato la Proposta ritenuta di pubblico interesse da parte dell'Ente Concedente;

Proposta: proposta presentata dal Promotore ai sensi dell'art. 193 del Codice e dichiarata di pubblico interesse.

Responsabile della concessione (per il Concessionario): la persona fisica, nominata dal Concessionario, quale referente del Servizio nei confronti dell'Ente Concedente.

Responsabile Unico del Progetto (RUP): la persona fisica, nominata dall'Ente Concedente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Servizio: tutte le attività di gestione dettagliatamente descritte nel Documento di specificazione delle caratteristiche della gestione e del servizio allegato al presente Contratto.

SLA (service Level Agreement) strumenti contrattuali attraverso i quali si definisce la qualità del Servizio erogato dal Concessionario.

KPI (Key Performance Indicator) indicatori che misurano l'andamento dei servizi erogati dal Concessionario rispetto ai livelli qualitativi contrattuali.

TIR azionista: tasso interno di rendimento dei mezzi propri investiti (TIR equity post tax e post finance), pari di volta in volta al tasso che rende nullo il valore attuale netto dei flussi finanziari per gli azionisti (free cash flow to equity), considerando anche gli oneri fiscali indicati nel prospetto dei flussi di cassa del Piano Economico Finanziario.

TIR progetto: tasso interno di rendimento del progetto, pari di volta in volta al tasso che rende nullo il valore attuale netto dei flussi finanziari del progetto, considerando anche gli oneri fiscali ed escludendo i flussi generati dall'indebitamento (TIR di progetto post tax), indicati nel prospetto dei flussi di cassa del Piano Economico Finanziario.

Valore attuale netto azionista o VAN azionista (VAN equity): indica, in termini monetari, il valore creato o disperso dall'investimento degli azionisti nell'arco del periodo della Concessione. Il VAN azionista è calcolato sul flusso di cassa disponibile per i mezzi propri (free cash flow to equity).

Valore attuale netto progetto o VAN di progetto: indica, in termini monetari, il valore creato o disperso dal progetto nell'arco del periodo della Concessione. Il VAN progetto è calcolato sul flusso di cassa operativo generato dal progetto (insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del progetto, al netto delle imposte).

Costo medio ponderato del capitale (WACC): indica il costo medio ponderato del capitale di un'impresa. Rappresenta il tasso di rendimento minimo che un fornitore di risorse richiede come compensazione per il proprio contributo di capitale.

Art. 2 - Oggetto del Contratto

1. Oggetto del presente Contratto è l'affidamento in Concessione del Servizio di illuminazione pubblica, del Servizio semaforico e del Servizio Luminarie del Comune di Lodi
2. Il perimetro di gestione del presente Contratto è composto da _____ lanterne semaforiche e da _____ punti luce post riqualifica _____ come risultante dall'offerta di gara e dal relativo consumo energetico annuo _____ kWh/annui.
3. Ogni altro punto luce, fatta salva una tolleranza del +/- 5% e fatti salvi eventuali errori di progettazione nella definizione del perimetro di intervento, che esula da quelli sopra definiti rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 27 del presente Contratto in conformità al dettame dell'art. 189 del Codice.
4. Il valore stimato della Concessione è complessivamente pari a € _____,00 (_____/00) oltre IVA. Il valore netto dell'investimento è pari a euro _____ (_____), dei quali, per i Lavori accessori, comprensivi degli oneri per la sicurezza, euro _____ (_____).
5. Formano oggetto del presente Contratto, come meglio illustrato ed esplicitato nel documento Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, le seguenti attività:
 - I. la progettazione esecutiva degli interventi finalizzati all'adeguamento normativo e adeguamento alle norme sull'inquinamento luminoso, riqualificazione tecnologica, ammodernamento ed efficientamento energetico degli impianti della pubblica illuminazione dell'Ente Concedente (Lavori Accessori);
 - II. il finanziamento e l'esecuzione dei Lavori Accessori a regola d'arte ed in conformità al Progetto esecutivo;
 - III. l'esercizio e l'erogazione del Servizio d'illuminazione pubblica compresa l'accensione e lo spegnimento degli impianti;
 - IV. l'esercizio e l'erogazione del Servizio semaforico;
 - V. l'erogazione del Servizio luminarie natalizie;

- VI. la fornitura dell'energia elettrica necessaria all'alimentazione dei suddetti impianti previa voltura in capo al Concessionario dei contratti di approvvigionamento;
 - VII. la manutenzione ordinaria, programmata-preventiva e straordinaria conservativa e non conservativa (full risk) degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici secondo le modalità e le caratteristiche meglio illustrate nelle Specificazioni delle caratteristiche del servizio e della gestione;
 - VIII. la numerazione dei punti luce e la gestione informatizzata degli stessi;
 - IX. l'attivazione dei flussi informativi di cui all'art. 26.
6. Le attività oggetto del Contratto sopra esplicitate devono essere realizzate in conformità alle previsioni del Contratto stesso e delle Specificazioni delle caratteristiche del servizio e della gestione.
7. Il Concedente si riserva, a proprio insindacabile giudizio l'attivazione di una o più delle seguenti opzioni:
- a) Opzione 1: lavori di modifica, potenziamento, ammodernamento, riqualificazione, ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione, semaforici e servizi smart a valore aggiunto;
 - b) Opzione 2: gestione di ulteriori impianti semaforici e impianti di pubblica illuminazione compresi gli impianti realizzati da terzi quali oneri a scomputo;
- Il Concessionario si obbliga ad accettare l'esecuzione dei lavori e dei servizi oggetto delle clausole di opzione nelle forme e modalità di cui rispettivamente all'art. 21 e all'art. 27
- Ai sensi dell'art. 179 comma 3 del Codice, il valore delle clausole di opzione del presente Contratto è complessivamente pari a € _____,00 (_____/00) oltre IVA annui.
8. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel presente Contratto.
9. L'erogazione del Servizio oggetto del Contratto è soggetta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potrebbero essere emanate in corso di esecuzione del Contratto.
10. Il Servizio oggetto del Contratto dovrà essere espletato in conformità ai Criteri Minimi Ambientali vigenti:
- D.M. 28.03.2018 in vigore per il servizio di pubblica illuminazione;
 - D.M. 27.09.2017 in vigore per l'acquisizione di apparecchi e sorgenti luminose per gli impianti di pubblica illuminazione.
11. Per tutti gli aspetti non espressamente previsti o dettagliati nel presente Contratto si fa riferimento alle vigenti disposizioni ed alle norme applicabili in materia.

Art. 3 - Durata della concessione

1. La Concessione del Servizio di pubblica illuminazione ha la durata complessiva di anni 23 (ventitre) decorrenti dalla data del verbale di consegna degli impianti redatto in contraddittorio tra le Parti, che dovrà avvenire entro il termine massimo di dieci giorni dalla stipula del presente Contratto.
2. Dalla data del verbale di consegna decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico delle Parti.

Art. 4 - Proprietà

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 826 del Codice civile, gli impianti resteranno di proprietà dell'Ente Concedente che li consegna al Concessionario per tutta la durata del Contratto.

2. Il Concessionario avrà la facoltà di gestire gli impianti ed i beni ricevuti in consegna secondo le proprie procedure gestionali, fermo restando il vincolo di destinazione di cui agli artt. 826 e 828 c.c. ed il rispetto delle norme contrattuali.
3. Il Concessionario riconosce che gli interventi realizzati saranno acquisiti immediatamente al patrimonio comunale. Pertanto, nessun diritto potrà vantare il Concessionario nei confronti dell'Ente Concedente in relazione a detti lavori e, in particolare, nessuna corresponsione di somme a qualunque titolo potrà essere pretesa fatto salvo il corrispettivo di cui all'art. 33.
4. L'Ente Concedente, in qualità di proprietario, autorizza sin d'ora il Concessionario ad effettuare sugli impianti di pubblica illuminazione tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per la buona riuscita del Servizio e comunque nell'ambito delle leggi e norme cogenti.
5. Sarà facoltà dell'Ente Concedente utilizzare l'intero sistema della rete di pubblica illuminazione (rete, sostegni, cavidotti,) per altre finalità (es. installazione e realizzazione di installazioni pubblicitarie, di potenziamento dei servizi aggiuntivi di smart cities, inserimento di cavi in fibra ottica, ecc.), senza alcun obbligo ed onere nei confronti del Concessionario fermo restando le eventuali spese a carico della stessa.
6. La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dall'Ente Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è, e resta, di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non previa autorizzazione espressa dell'Ente Concedente e per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione del Contratto.
7. Il Concessionario garantisce e manleva l'Ente Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del Contratto. Sono in ogni caso a carico del Concessionario gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei sopracitati diritti di sfruttamento.

Art. 5 - Allocazione dei rischi

1. Il presente Contratto di Concessione comporta il trasferimento in capo al Concessionario dei seguenti rischi, come meglio rappresentato nella Matrice dei rischi di cui all'Allegato 2:
 - a) **rischio di costruzione** connesso a tutti gli eventi ed imprevisti in fase di progettazione e costruzione che comportino ritardi, incrementi dei costi, inconvenienti di tipo tecnico nell'opera o mancato completamento della riqualifica nei tempi previsti da cronoprogramma;
 - b) **rischio di disponibilità** connesso alla capacità da parte del Concessionario di erogare il Servizio nei tempi ed ai livelli qualitativi previsti nel presente Contratto.
2. Ai fini del corretto trasferimento del rischio operativo di cui al comma precedente in capo al Concessionario, il canone di cui all'art. 33 è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o mancata prestazione dei servizi, secondo le modalità e nei termini indicati nell'art. 29.
3. L'allocazione dei rischi in capo al Concessionario come sopra rappresentata ha consentito all'Ente Concedente la gestione off-balance sheet dell'investimento.
4. L'Ente Concedente ha l'obbligo di procedere al monitoraggio del rischio al fine di verificarne la permanenza durante la vigenza del Contratto in conformità all'art. 177 del Codice e terrà conto della matrice dei rischi allegata al presente Contratto.

Art. 6 - Responsabile Unico del Progetto

1. Il Responsabile Unico del Progetto sovrintende e controlla, la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dall'all. I.2 del Codice.

Art. 7 - Rappresentante del Concessionario

1. Per garantire la regolare esecuzione del Contratto, il Concessionario ha provveduto a nominare il Responsabile della Concessione afferente alla propria struttura organizzativa che ha il potere di rappresentanza del Concessionario nei confronti dell'Ente Concedente.
2. Il Concessionario conferisce mandato con rappresentanza, con atto pubblico trasmesso all'Ente Concedente, al soggetto nominato Responsabile. Il soggetto nominato deve essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnici e morali necessari per l'esercizio delle attività relative all'esecuzione delle obbligazioni contrattuali poste in capo al Concessionario.
3. Il Concessionario è responsabile dell'operato del proprio Rappresentante.
4. L'Ente Concedente può esigere la variazione del Rappresentante previa motivata comunicazione.
5. Eventuali variazioni durante la vigenza contrattuale dovranno essere comunicate a mezzo PEC all'Ente Concedente entro dieci giorni dal verificarsi.

SEZIONE II – OBBLIGAZIONI DELLE PARTI

Art. 8 - Obblighi del Concessionario

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna ad effettuare tutte le attività di progettazione, realizzazione dei Lavori Accessori e gestione del Servizio di illuminazione pubblica alle condizioni previste dal presente Contratto, delle Specificazioni delle caratteristiche del servizio e della gestione e dal Progetto, come indicati all'art. 1.
2. In relazione alla progettazione esecutiva dei Lavori Accessori il Concessionario dichiara e garantisce di aver posto in essere tutte le attività propedeutiche necessarie e finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato degli impianti e la corretta redazione del Progetto di fattibilità e, pertanto, il Concessionario non potrà eccepire durante la progettazione, l'esecuzione dei Lavori Accessori e la gestione del Servizio la mancata conoscenza dello stato degli impianti e/o dei relativi elementi, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie in tal senso.
3. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni contrattuali scaturenti dalla presente Concessione. Il Concessionario non potrà eccepire durante la realizzazione dei Lavori Accessori e/o nella gestione del Servizio la mancata conoscenza di condizioni e/o di elementi non valutabili ai sensi dell'art. 1176 del Codice Civile.
4. Il Concessionario si obbliga a:
 - a) svolgere tutte le attività oggetto del presente Contratto con la massima diligenza e nel pieno rispetto di quanto in esso previsto e disciplinato nonché della normativa ad esso applicabile;
 - b) redigere il Progetto esecutivo secondo le previsioni del Progetto di fattibilità approvato dall'Ente Concedente in data ____ con atto ____ e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara;

- c) sottoporre all'Ente Concedente, ai fini della verifica, validazione e approvazione da parte dell'Amministrazione, il Progetto esecutivo corredato dalle autorizzazioni la cui acquisizione è di competenza del Concessionario nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla stipula del presente Contratto;
- d) adeguare e sottoporre, ai fini della verifica, validazione e approvazione da parte dell'Amministrazione, il Progetto esecutivo sulla base delle prescrizioni e/o osservazioni formulate dall'Ente Concedente entro 20 (venti) giorni dal ricevimento delle sopracitate prescrizioni;
- e) finanziare i Lavori Accessori con le modalità previste dal Piano Economico Finanziario di cui all'art. 1 e sottoscrivere il Contratto di finanziamento o far sì che le obbligazioni e/o i titoli di cui al Project Bond siano interamente collocati o comunque reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla stipula del presente Contratto. Decorso inutilmente tale termine il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile senza alcun diritto in favore del Concessionario di rimborso delle spese sostenute. L'eventuale Contratto di finanziamento stipulato dal Concessionario deve essere trasmesso in copia all'Ente Concedente a mezzo PEC entro 10 (dieci) giorni dalla data della sua sottoscrizione;
- f) realizzare i Lavori Accessori a regola d'arte in conformità al Progetto esecutivo approvato dall'Ente Concedente e con la scansione temporale del Cronoprogramma;
- g) ottenere e mantenere le autorizzazioni e licenze di pertinenza del Concessionario;
- h) comunicare all'Ente Concedente entro la data di consegna del Servizio di cui all'art. 24 il nome e relativo curriculum vitae del proprio Direttore Lavori nominato ai sensi dell'art. 17;
- i) comunicare all'Ente Concedente entro la data di consegna del Servizio di cui all'art. 24 il numero Verde messo a disposizione dell'Ente Concedente per permettere all'Amministrazione stessa ed ai cittadini di comunicare al Concessionario guasti, problemi e disservizi;
- j) attivare entro 30 (trenta) giorni dalla consegna del Servizio il Sistema Informativo e l'Anagrafe Impiantistica;
- k) partecipare e collaborare alle visite del Direttore Lavori, del Responsabile del Progetto e/o degli incaricati dagli stessi designati nonché alle operazioni di Collaudo;
- l) adempiere tempestivamente alle indicazioni/prescrizioni impartite dal Direttore Lavori dell'Ente Concedente;
- m) attenersi alle indicazioni del DUVRI redatto dall'Ente Concedente e, qualora rilevasse la presenza di interferenze non valutate, informarne tempestivamente il Concedente;
- n) collaborare con eventuali altre ditte appaltatrici a cui l'Ente Concedente abbia affidato altri lavori, avendo cura di evitare ogni interferenza o sovrapposizione di attività e di consentire alle stesse l'accesso alla zona dei lavori;
- o) adempiere agli oneri per la stipula di una convenzione con l'attuale gestore delle reti di distribuzione dell'energia, per adottare un Regolamento di esercizio volto a permettere l'esecuzione delle attività sugli impianti d'illuminazione con vari livelli di promiscuità;

- p) adempiere al pagamento del compenso spettante al Direttore dei Lavori di cui all'art. 17 ed al Collaudatore di cui all'art. 20 nei tempi e modi previsti dall'incarico conferito dall'Ente concedente al professionista;
- q) nell'esecuzione delle manomissioni stradali e del suolo pubblico in genere, rispettare i contenuti del vigente Regolamento Comunale. In assenza di regolamento, il Concessionario è comunque tenuto ad effettuare richiesta di autorizzazione con le modalità previste dall'Ente Concedente;
- r) svolgere tutte le attività oggetto del presente Contratto con la massima diligenza e nel pieno rispetto di quanto in esso previsto e disciplinato nonché della normativa ad esso applicabile;
- s) gestire il Servizio, l'esercizio, la manutenzione ordinaria, preventiva, programmata e straordinaria degli impianti oggetto del presente Contratto in conformità a quanto stabilito dalle Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
- t) gestire la raccolta, il trasporto, il trattamento adeguato, il recupero e smaltimento ambientalmente compatibile delle sorgenti luminose classificate come RAEE professionali in conformità all'art. 4.1.5.2 del D.M. 29.09.2017;
- u) prestare e mantenere efficaci tutte le garanzie e polizze assicurative previste dagli artt. 41 e 42;
- v) svolgere tutte le attività oggetto del presente Contratto con la massima diligenza e nel pieno rispetto di quanto in esso previsto e disciplinato nonché della normativa ad esso applicabile;
- w) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavori, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- x) garantire per tutta la vigenza contrattuale il rispetto dei principi di responsabilità sociale tramite l'applicazione delle Linee Guida adottate con DM 6 giugno 2012 *'Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici'*. Il rispetto degli standard sociali identificati nelle Linee Guida sopra indicate nonché nelle Convenzioni ILO in materia, sarà oggetto di monitoraggio da parte dell'Ente Concedente ed è garantito dal Concessionario dall'adozione ed applicazione del modello organizzativo ex L. 231/01;
- y) rispettare gli obblighi e gli adempimenti in materia di sub-appalto;
- z) collaborare con l'Ente Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esse gravanti ai sensi di legge e del presente Contratto;
- aa) rispettare i tempi previsti nel Contratto, nelle Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e nel Cronoprogramma, segnalando all'Ente Concedente eventuali ritardi e modalità di recupero;
- bb) informare tempestivamente l'Ente Concedente in relazione a:
 - ogni circostanza o evento che potrebbe comportare ritardi nell'esecuzione dei Lavori Accessori o nell'erogazione del Servizio, oppure indisponibilità anche parziale degli impianti e/o del Servizio;
 - la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;

- le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario o dei soci che possano pregiudicare la loro capacità a adempiere agli obblighi contrattuali;
- ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sul presente Contratto, sul progetto degli interventi, sulla realizzazione della riqualifica, sulla gestione degli impianti ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dal Contratto;

cc) adempiere agli obblighi informativi di cui alle Specificazioni delle caratteristiche del servizio e della gestione nei tempi e modalità in esso previsti;

dd) garantire la disponibilità in capo all'Ente Concedente ed ai soggetti terzi da questo individuati, degli impianti predisposti ai servizi smart cities o da predisporre ai medesimi;

ee) tenere indenne l'Ente Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause imputabili al Concessionario.

5. Il Concessionario, con il presente Contratto, si obbliga a:

a) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate. A tal fine il Concessionario si obbliga a:

- i. assicurare una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- ii. assicurare una quota pari al 15% delle assunzioni necessarie di occupazione femminile.

Gli impegni di cui al presente comma trovano applicazione anche nei confronti delle consorziate esecutrici, dell'ausiliario e del subappaltatore per il raggiungimento complessivo delle percentuali di cui alle voci i. e ii.

b) Il Concessionario [*ove occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti*] si impegna entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto:

- iii. a trasmettere all'Ente Concedente con cadenza annuale, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui sopra è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- iv. a trasmettere all'Ente Concedente la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

6. Il Concessionario provvederà, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, a corrispondere all'Ente concedente il valore di cui alla voce III.2 del Quadro economico nella misura corrispondente al valore residuo industriale degli impianti oltre iva determinato con perizia tecnica. A garanzia delle somme residuali dell'accantonamento previsto, il Concessionario ovvero i Soci di cui all'art. 9 comma 2, provvederà nel medesimo termine a fornire all'Ente concedente opportuna fideiussione per la durata di anni dieci rinnovabili a semplice richiesta dell'Ente ovvero sino alla definitiva erogazione al Concedente.

Art. 9 - Obblighi della società di scopo

1. In quanto società di scopo, in capo al Concessionario ricadono i seguenti obblighi:
 - a) comunicare all'Ente Concedente a mezzo PEC entro il termine massimo di giorni cinque ogni variazione della compagine sociale;
 - b) trasmettere semestralmente a mezzo PEC all'Ente Concedente la visura camerale aggiornata;
 - c) trasmettere a mezzo PEC all'Ente Concedente il bilancio di esercizio depositato entro 30 giorni dalla data della sua approvazione;
 - d) mantenere il capitale sociale di almeno € 1.788.501,00 (euro unmilionesettecentotottantottomilacinquecentouno/00) per il primo anno della concessione, e di €2.796.890,00 (euro duemilionesettecentonovantaseimilaottocentonovanta/00) per i restanti anni della concessione;
 - e) mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della presente Concessione in relazione alla fase di avanzamento del presente Contratto;
 - f) comunicare a mezzo PEC all'Ente Concedente entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal verificarsi dell'evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita da parte di uno o più soci dei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei requisiti speciali di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della presente Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento del presente Contratto. Nella medesima comunicazione il Concessionario ha altresì l'obbligo di indicare i provvedimenti adottati al fine di reintegrare i sopra citati requisiti ovvero la sostituzione del socio, fatta eccezione per i casi di risoluzione di cui all'art. 44.
2. I soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione si impegnano a partecipare al capitale sociale e a garantire l'adempimento degli obblighi contrattuali sino alla data di emissione con esito positivo del Certificato di collaudo ovvero in relazione alle fasi di avanzamento del presente Contratto. Nei casi di sostituzioni di cui alla lettera f) del comma 1 la stessa deve essere autorizzata dall'Ente Concedente previa verifica dei requisiti del socio subentrante da rilasciare entro il termine massimo di venti giorni dalla comunicazione del Concessionario. È facoltà dell'Ente Concedente entro tale termine negare l'autorizzazione al subentro motivando le ragioni del diniego. Decorso inutilmente il termine sopra indicato, la sostituzione si intende accettata e diviene efficace.
3. Non sono soggette ad autorizzazione le variazioni della compagine sociale relative a banche, investitori e/o altri soci che non hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione del Concessionario.
4. Nelle ipotesi di cessione di quote/azioni della Società di Scopo trovano in ogni caso applicazione le norme previste dal Codice civile in materia.
5. Nel caso di contributi in corso d'opera ex art. 177 c. 6 versati dall'Ente Concedente, i soci restano solidalmente responsabili con la società di scopo nei confronti dell'Amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito. La medesima disciplina si applica altresì all'accantonamento di cui alla voce III.2 del Quadro economico.

Art. 10 - Personale del Concessionario

1. Il personale addetto alle attività di cui al presente Contratto lavorerà alle dipendenze e sotto l'esclusiva direzione del Concessionario. Pertanto, l'Ente Concedente rimarrà del tutto estraneo a qualsiasi contestazione fra Concessionario ed il suddetto personale che, nell'ambito dell'esecuzione del Servizio, dovrà attenersi alle disposizioni che disciplinano il comportamento del personale dell'Ente Concedente.

2. L'Ente Concedente si riserva la facoltà di chiedere al Concessionario di sostituire gli addetti al Servizio per qualsiasi motivata ragione.
3. Il Concessionario si obbliga, per tutta la durata del Contratto, ad applicare al personale impiegato nella presente Concessione, il Contratto collettivo nazionale delle aziende Metalmeccaniche vigente nel territorio dell'Ente Concedente, come indicato dalla Stazione Appaltante nel bando di gara, ovvero tutele equivalenti ai sensi dell'art. 11 del Codice.
4. In caso di inadempienza contributiva o retributiva, l'Ente Concedente applicherà quanto previsto dall'art. 11 comma 6 del Codice.

Art. 11 - Obblighi e adempimenti in materia di subappalto

1. Il Concessionario procede all'affidamento a terzi del Servizio non eseguito direttamente o in subappalto, nel rispetto dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dalla documentazione di gara.
2. I soggetti terzi cui i servizi o i lavori sono affidati con contratto di Subappalto devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 65 del Codice e dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa vigente e dalla Documentazione di Gara in relazione alle prestazioni appaltate o subappaltate.
3. I Lavori accessori e il Servizio possono essere subappaltati nei limiti indicati in sede di offerta.
4. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica il combinato disposto di cui all'art. 188 e 119 del Codice.
5. Con riferimento alle lavorazioni e alle prestazioni affidate in subappalto il Concessionario si impegna a:
 - a) depositare presso l'Ente concedente, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali;
 - b) verificare che le medesime tutele normative ed economiche previste dal Contratto collettivo nazionale delle aziende Metalmeccaniche di cui di cui all'art. 10 comma 3 siano garantite ai lavoratori del subappaltatore;
 - c) affidare in misura non inferiore al venti per cento delle prestazioni subappaltate a piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. o) dell'allegato I.1 del Codice;
 - d) applicare alle lavorazioni eseguite in Subappalto la revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del Codice con riferimento alle specifiche prestazioni oggetto del contratto di Subappalto e delle modalità di determinazione degli indici sintetici di cui all'art. 4 dell'Allegato II.2-bis al Codice. La revisione prezzi verrà attivata al verificarsi delle condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60 comma 2 lett. a) con riferimento alla data di stipula del sub-contratto.
 - e) applicare alle prestazioni eseguite in Subappalto la revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del Codice con riferimento alle specifiche prestazioni oggetto del contratto di Subappalto e delle modalità di determinazione degli indici sintetici di cui all'art. 4 dell'Allegato II.2-bis al Codice. La revisione prezzi verrà attivata al verificarsi delle condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60 comma 2 lett. b) con riferimento alla data di stipula del sub-contratto.
6. Il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente della corretta esecuzione del Contratto.

Art. 12 - Responsabilità del Concessionario

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, il Concessionario è responsabile:
 - a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nelle Specificazioni delle caratteristiche del servizio e della gestione, nel Progetto ed in tutti gli altri documenti contrattuali sono state esaminate dal Concessionario e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento del Servizio;
 - b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati all'Ente Concedente o ai suoi dipendenti, consulenti, fornitori, come conseguenza diretta e/o indiretta delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione del Servizio di illuminazione pubblica;
 - c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare l'Ente Concedente da ogni pretesa di terzi derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;
 - d) di qualunque danno causato a persone e a cose nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Il Concessionario è responsabile di tutte le conseguenze che per fatti, inadempienze e/o errori allo stesso imputabili, dovessero ricadere a danno dell'Ente Concedente o di terzi. Pertanto, si obbliga a tenere indenne il Concedente da ogni e qualsiasi onere, pretesa, richiesta o controversia promossa da terzi per fatti comunque connessi e riferiti a sue inadempienze accertate nel corso della esecuzione del Contratto, rispondendo comunque dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. La responsabilità del Concessionario si estende ai danni, a persone e cose, che possono verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi prevenzionistici o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza.
3. A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione del Contratto, il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.
4. Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessarie opere complementari (ad esempio opere murarie o di rifinitura, trasporti di materiali o spostamento di persone), anche tali opere ed i materiali occorrenti saranno a carico del Concessionario e così pure il risarcimento di danni eventuali provocati nell'esecuzione di opere in questione.
5. In caso di inosservanza, anche parziale, da parte del Concessionario della normativa di riferimento in materia di contratti pubblici nonché delle prescrizioni del presente Contratto, l'Ente concedente potrà avvalersi delle seguenti facoltà senza che il Concessionario possa farvi eccezione od opposizione:
 - a) applicare una trattenuta cautelativa del 10% sui pagamenti in scadenza successivamente alla segnalazione scritta dell'inosservanza;
 - b) applicare un'ulteriore trattenuta cautelativa del 10% sui pagamenti di cui al punto a) nel caso di inottemperanza alle richieste di osservanza entro 15 giorni dalla segnalazione ufficiale;
 - c) effettuare, ove l'inosservanza non fosse risolta entro 30 giorni dalla segnalazione, un intervento diretto addebitandone l'onere al Concessionario.

Art. 13 - Obblighi e attività dell'Ente Concedente

1. All'Ente Concedente competono tutte le attività amministrative di propria competenza necessarie alla puntuale realizzazione dei Lavori Accessori ed alla corretta esecuzione del Servizio, in particolare:
 - a) nominare tempestivamente il Responsabile del Progetto, il Direttore dei Lavori e l'organismo di

Collaudo;

- b) effettuare la consegna del Servizio al Concessionario entro 10 giorni dalla stipula del presente Contratto fornendo altresì la documentazione in proprio possesso e l'elenco dei POD da volturare;
- c) compiere nel più breve tempo possibile e, comunque, nel rispetto del Cronoprogramma tutte le attività amministrative di propria competenza;
- d) compiere le attività di verifica e validazione ex art. 42 del Codice e procedere all'approvazione del Progetto esecutivo presentato dal Concessionario entro trenta giorni dalla ricezione;
- e) supportare il Concessionario nelle fasi di coordinamento scavi con gli enti proprietari e/o gestori dei servizi presenti nel sottosuolo per ottenere i relativi nulla osta alla realizzazione del Progetto;
- f) effettuare le attività di vigilanza e Collaudo nei termini e nei modi stabiliti dall'art.20;
- g) trasmettere al Concessionario il provvedimento relativo all'istruttoria condotta in merito alla rivalutazione annuale dei canoni ai sensi dell'art. 34 entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'istanza, nonché i relativi impegni di spesa;
- h) effettuare il monitoraggio di propria pertinenza ai sensi dell'art. 5;
- i) procedere alla verifica del rispetto degli obblighi assunzionali assunti dal Concessionario ai sensi dell'art. 8 comma 6 lett. a);
- j) decorsi 20 (venti) giorni dal termine di sei mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, intimare la consegna della relazione di cui all'art. 8 comma 6 lett. b) nel termine perentorio dei successivi 10 (dieci) giorni;
- k) effettuare il monitoraggio del rispetto dei limiti di cui all'art. 189 derivanti dalle modifiche in corso di esecuzione al valore della Concessione per effetto delle disposizioni di cui all'art. 21, 27 e alle clausole di revisione dei canoni di cui all'art. 34.

2. L'Ente Concedente assume i seguenti impegni:

- a) accordare gratuitamente e limitatamente alle opere di manutenzione, ampliamento, adeguamento, riqualificazione e nuova realizzazione, l'occupazione temporanea della proprietà comunale con gli attrezzi ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione e manutenzione di tutti gli impianti di pubblica illuminazione;
- b) non disattivare e/o spostare le apparecchiature installate. Qualora per cause di forza maggiore ciò dovesse avvenire, l'Ente Concedente deve darne comunicazione al Concessionario a mezzo PEC con almeno cinque giorni di anticipo;
- c) provvedere al pagamento dei maggiori oneri per l'utilizzazione degli impianti di illuminazione pubblica per esigenze temporanee quali allacci per fiere, manifestazioni, circhi, giostre, etc. espressamente richiesto a mezzo PEC al Concessionario. Tali oneri verranno indennizzati con contabilizzazione separata non rientrante nei corrispettivi di cui all'art. 33;
- d) non rilasciare autorizzazione ad eventuali allacci di illuminazioni tipo "luminarie" e/o similari sulle linee di Pubblica Illuminazione, quando le stesse violano normative vigenti, in caso di incompatibilità tecnica o comportino pericolo di incolumità pubblica così come segnalato e motivato dal Concessionario;
- e) provvedere alla potatura degli alberi al fine di mantenere integro il flusso luminoso emesso e di garantire la sicurezza degli impianti, apparecchiature e linee di alimentazione.
- f) comunicare tempestivamente al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento che condizioni la Concessione in ogni sua fase;
- g) comunicare tempestivamente al Concessionario l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare il recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 50 comma 1.

3. L'Ente Concedente, consapevole che il rispetto dei flussi di cassa previsti dal Piano Economico Finanziario

è alla base dell'equilibrio dell'operazione ai sensi dell'art. 38, si obbliga a corrispondere al Concessionario tutte le somme dovute nei tempi e con le modalità previste all'art. 33 e successivi.

4. L'Ente Concedente garantisce altresì che gli importi da corrispondere al Concessionario siano stati effettivamente stanziati e destinati alla Concessione e, a tal fine, trasmette entro il 31 marzo di ogni anno i relativi impegni di spesa assunti per l'esercizio in corso.

Art. 14 - Responsabilità dell'Ente Concedente

1. L'Ente Concedente è responsabile del danno o pregiudizio per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, al Concessionario o ai suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari per l'intera durata della Concessione.

SEZIONE III – REGOLAMENTAZIONE DEI LAVORI ACCESSORI

Art. 15 - Finanziamento dei Lavori Accessori

1. Ai sensi del presente Contratto tutti gli oneri attinenti alla progettazione ed alla realizzazione dei Lavori Accessori saranno effettuati senza alcuna partecipazione finanziaria diretta dell'Ente Concedente e con finanziamento da parte del Concessionario nella modalità del Finanziamento tramite Terzi ai sensi del D.Lgs 115/2008.
2. La Concessione è vincolata alla piena attuazione del Piano Economico Finanziario di cui al comma 3 dell'art. 1 ed al rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma per la realizzazione degli investimenti.

Art. 16 - Autorizzazioni

1. L'Ente Concedente e il Concessionario si impegnano, in base alle rispettive competenze, a ottenere e/o rilasciare con la massima tempestività le autorizzazioni necessarie per la progettazione ed esecuzione dei Lavori Accessori.
2. Rientrano nella competenza del Concessionario l'ottenimento delle autorizzazioni di seguito elencate in via esemplificativa e non esaustiva:
 - autorizzazione paesaggistica;
 - autorizzazione per esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali;
 - nulla Osta per lavori su infrastrutture (Anas, Provincia, Regione);
 - autorizzazione per risoluzione promiscuità elettriche e ogni altra criticità di pertinenza di E-distribuzione;
 - autorizzazione alla rimozione di pali di proprietà di E-distribuzione e lavorazioni annesse;
 - richiesta di connessione elettrica e/o spostamento e/o variazione POD al gestore della rete.
3. Nell'ipotesi di diniego, parere avverso e/o di necessità di integrazioni o modifiche della proposta progettuale, il Concessionario si assume tutti gli oneri ed i rischi derivanti da tale ipotesi e dalla necessità di realizzazione di intervento difforme ancorché ove più oneroso.
4. Gli eventuali aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal ritardato e/o mancato ottenimento delle autorizzazioni sono in capo al Concessionario fatte salve le autorizzazioni che devono essere rilasciate dall'Ente Concedente ovvero ove i ritardi siano direttamente imputabili a inadempimenti del Concedente.
5. Rientrano nella competenza dell'Ente Concedente l'ottenimento/rilascio delle seguenti autorizzazioni:
 - concessione d'uso del suolo pubblico per installazione e gestione impianti;

- autorizzazioni da privati cittadini per l'eventuale installazione e/o modifica di parti di impianto in proprietà privata oppure relative alla sostituzione/modifica di oggetti afferenti all'impianto per i quali l'Ente gode di diritto di superficie sulla proprietà del privato cittadino;
- pareri preliminari di pertinenza dell'Amministrazione.

6. L'Ente concedente si impegna a:

- a) produrre tempestivamente e senza oneri a carico del Concessionario tutti i provvedimenti amministrativi di propria competenza quali quelli relativi all'occupazione di spazi ed aree comunali interessate dall'esecuzione dei Lavori Accessori e/o dagli interventi manutentivi;
- b) agevolare e velocizzare, ove possibile, l'interlocuzione del Concessionario con enti terzi (es. ANAS, Soprintendenza, Provincia, ecc.) ai fini del rilascio delle competenti autorizzazioni necessarie per la progettazione ed esecuzione dei Lavori accessori nonché, ove previsto, a fornire tempestivamente proprio parere preliminare;
- c) affiancare il Concessionario nella richiesta di eventuali autorizzazioni da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici o per l'ottenimento delle autorizzazioni dei privati cittadini alla posa di componenti di impianto su aree private o su edifici.

7. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.

Art. 17 - Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza

1. Ai fini della corretta esecuzione dei Lavori Accessori si individuano le seguenti figure:

- a) il Direttore Lavori dell'Ente Concedente, che conduce le attività di cui all'all. I.2 del Codice finalizzate alla sorveglianza tecnica sulla progettazione e realizzazione degli interventi previsti negli elaborati progettuali dal Concessionario, per conto dell'Ente Concedente. I costi della Direzione lavori sono a carico del Concessionario.
- b) il Coordinatore della Sicurezza, che dovrà essere un soggetto abilitato ai sensi di Legge nominato dall'Ente concedente per svolgere i compiti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I costi del Coordinatore della Sicurezza sono a carico del Concessionario.
- c) il Direttore Lavori del Concessionario, che opera per conto del Concessionario svolgendo i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei lavori. Il Direttore Lavori per conto del Concessionario assume la rappresentanza del Concessionario stesso in ambito tecnico, ai fini di assicurare al Direttore lavori dell'Ente Concedente l'esecuzione a regola d'arte di tutte le opere previste, nonché di controllare l'osservanza delle condizioni generali e particolari del Contratto.

2. Restano in capo alle figure sopra identificate ed al Concessionario tutti gli obblighi e le responsabilità che le vigenti disposizioni normative assegnano agli stessi.

Art. 18 - Progettazione esecutiva

- 1. Entro 60 (sessanta) giorni dal verbale di consegna degli impianti il Concessionario provvederà alla consegna del Progetto esecutivo all'Ente Concedente.
- 2. L'Ente Concedente provvederà alla verifica e validazione ai sensi dell'art. 42 del Codice nonché all'approvazione del Progetto di cui sopra entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento.
- 3. Gli eventuali rilievi emersi in fase di verifica e/o validazione nonché eventuali richieste di varianti dovranno essere trasmessi dall'Ente Concedente al Concessionario entro 20 (venti) giorni dalla consegna del

Progetto di cui al comma 1 e dovranno altresì essere opportunamente motivate e formulate in modo dettagliato.

4. Il Concessionario provvederà a fornire riscontri ai rilievi e, ove necessario, trasmettere il Progetto esecutivo revisionato all'Ente Concedente entro i successivi 30 (trenta) giorni.
5. I giorni di cui ai precedenti commi del presente articolo si intendono solari naturali consecutivi.

Art. 19 - Esecuzione dei lavori

1. Entro 10 (dieci) giorni dall'approvazione del Progetto esecutivo di cui all'art. 18 il Direttore dei Lavori dell'Ente Concedente procederà alla consegna dei lavori con le modalità previste dall'allegato II.14 del Codice.
2. I Lavori Accessori dovranno essere eseguiti a regola d'arte nei tempi e secondo le modalità previste dal presente Contratto e dal cronoprogramma in conformità al Progetto esecutivo approvato dall'Ente Concedente nonché nel rispetto delle norme di settore applicabili.
3. All'esecuzione dei Lavori Accessori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice in materia e, in particolare, le disposizioni applicabili di cui all'allegato II.14.
4. I lavori possono essere subappaltati nei limiti indicati in sede di offerta. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 11.
5. Il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Ente Concedente della corretta esecuzione del Contratto.
6. Il Concessionario si impegna a ultimare i Lavori Accessori nel rispetto dei tempi previsti da cronoprogramma.
7. Entro il termine di esecuzione dei Lavori Accessori il Concessionario dovrà provvedere alla etichettatura degli impianti e alla installazione delle Targhe di cui al DM 28.03.2018 nel numero e modalità previste dal Progetto esecutivo.

Art. 20 - Collaudi dei Lavori Accessori

1. Entro 90 (novanta) giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, l'Ente Concedente dovrà provvedere all'effettuazione del Collaudo degli stessi.
2. I collaudi, anche in corso d'opera, gravano economicamente sul Concessionario.
3. La nomina del collaudatore spetta all'Ente Concedente ed il Collaudo sarà condotto in conformità all'art. 116 del Codice.
4. Entro 30 (trenta) giorni dall'effettuazione del Collaudo di cui al comma precedente, dovrà essere effettuata la verifica del regolare funzionamento degli impianti, per la durata di tre mesi di gestione.
5. Gli inconvenienti e le deficienze risultanti da tale verifica dovranno essere eliminati al più presto a cura e spese del Concessionario.

Art. 21 - Lavori non facenti parte degli oneri contrattuali

1. Ai sensi e nei limiti di cui all'art. 189 del Codice, l'Ente Concedente potrà avvalersi del Concessionario per eventuali ulteriori lavori di modifica, potenziamento, ammodernamento, riqualificazione, ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici che si rendessero necessari nel corso del Contratto e non compresi negli oneri contrattuali della Concessione.

2. Il Concessionario si obbliga ad accettare l'esecuzione dei lavori richiesti dall'Ente Concedente applicando il ribasso offerto in sede di gara pari al ____% ai Prezzari di riferimento più aggiornati di seguito elencati:
 - Prezzario Regione Lombardia;
 - Prezzario DEL.
3. Qualora le lavorazioni richieste non siano contenute nei Prezzari di cui al comma 2 i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali verranno determinati attraverso un'indagine di mercato che confronterà il preventivo del Concessionario con almeno altri due preventivi richiesti dall'Ente Concedente ad altri operatori di mercato equipollenti. In tal caso, il valore dei lavori non potrà superare il valore della media dei preventivi.
4. Le modifiche al Contratto di cui la presente articolo non devono alterare la natura generale della Concessione e non devono essere di natura sostanziale ai sensi dell'art. 189 comma 4 del Codice.
5. Ai sensi dell'art. 189 c. 4 lett. b) del Codice le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività né alterare l'allocazione dei rischi a favore del Concessionario.
6. Qualora il valore della modifica del Contratto sia superiore al dieci per cento del valore della Concessione iniziale il Concessionario provvederà ad aggiornare il Piano Economico Finanziario prima del relativo affidamento e l'Ente Concedente provvederà alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5 dell'art. 189.

Art. 22 - Sospensione e proroga dei Lavori Accessori

1. Ai sensi dell'art. 121 del Codice la sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi.
2. La sospensione è disposta dal Direttore dei Lavori e comunicata al RUP.
3. La sospensione può essere, altresì, disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.
4. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l'esecuzione dei Lavori Accessori fatto salvo per ragioni di sicurezza e pubblica incolumità.
5. In caso di sospensione parziale dei lavori il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili.
6. Qualora la sospensione totale dei Lavori Accessori comporti maggiori oneri non imputabili al Concessionario e che comunque siano tali da comportare un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, le Parti potranno avviare la procedura di revisione del Contratto di cui al successivo art. 39.
7. Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:
 - a) i maggiori oneri sostenuti dal Concessionario per la fornitura energetica degli impianti che non è stato possibile efficientare alla data di sospensione dei lavori, come risultante dal cronoprogramma del Progetto esecutivo, per i soli giorni di illegittima sospensione;
 - b) gli oneri finanziari sostenuti dal Concessionario per il finanziamento dei Lavori Accessori, come risultanti dal Piano Economico Finanziario, per i soli giorni di illegittima sospensione;
 - c) la lesione dell'utile (riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa) nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 231/2002,

computati sulla percentuale del 10% (dieci per cento), rapportata alla durata dell'illegittima sospensione.

8. Qualora la sospensione o le sospensioni parziali dei Lavori Accessori, disposte per ragioni di necessità o d'interesse pubblico ai sensi dell'art. 121 commi 1 e 2 del Codice, siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei Lavori accessori, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il Concessionario può chiedere la risoluzione del Contratto senza indennizzo. In tale ipotesi si applicano le disposizioni di cui all'art. 49 comma 4 lett. a) e b).
9. Qualora il Concessionario non sia in grado di ultimare i Lavori accessori nel termine fissato per cause a lui non imputabili, può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine da Cronoprogramma. Sull'istanza di proroga decide, entro 10 (dieci) giorni dal suo ricevimento, il RUP sentito il Direttore dei Lavori.

Art. 23 - Penali per ritardi in fase di progettazione e di realizzazione dei Lavori accessori

1. Il Concessionario è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile in fase di progettazione e/o di realizzazione dei Lavori accessori.
2. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del Progetto esecutivo, verrà applicata una penale pari all'1% del Canone di disponibilità di cui alla voce E del successivo art. 33.
3. Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei singoli lavori previsti dal cronoprogramma, verrà applicata una penale pari allo 0,5% del valore dei Lavori accessori, giornaliera per ogni impianto (quadro elettrico) di illuminazione pubblica.
4. Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno. È fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell'art. 1382 del Codice civile.
5. Qualora il Concessionario recuperi i ritardi maturati senza aver cagionato danni all'Ente Concedente le somme versate a titolo di penale sono restituite al Concessionario all'esito positivo del Collaudo senza interessi o ulteriori oneri.
6. È prevista una decurtazione del canone per indisponibilità delle opere per ogni giorno di ritardo rispetto al Cronoprogramma pari al 0,5% del Canone di disponibilità di cui alla voce E dell'art. 33.

SEZIONE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. 24 - Consegna degli impianti e avvio del Servizio

1. Entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del presente Contratto, le Parti si obbligano a procedere alla consegna del Servizio con la redazione di un apposito verbale di consegna degli impianti sottoscritto in contraddittorio tra Concessionario ed Ente Concedente nel quale verranno descritti gli impianti affidati al Concessionario.
2. Dovranno far parte del verbale di consegna di cui al comma 1:
 - la documentazione esistente e reperibile riferita agli impianti di illuminazione pubblica e semaforica;
 - la lettura dei contatori dell'energia elettrica ed ogni altra informazione necessarie per la volturazione dei contatori.
3. Gli impianti oggetto del Contratto saranno consegnati dall'Ente Concedente nello stato di fatto in cui si trovano.

4. Dalla data del verbale di consegna, il Concessionario si assume la completa responsabilità degli impianti sotto ogni profilo civile e penale sollevando l'Ente Concedente da qualsivoglia responsabilità derivante dagli impianti stessi.
5. Il Concessionario, a far data dalla presa in consegna degli impianti, avrà la possibilità di utilizzo di tutti gli impianti ad esso affidati.

Art. 25 - Fornitura dell'energia elettrica

1. A seguito della consegna degli impianti, di cui all'art. 24, il Concessionario provvederà nel più breve tempo possibile all'avviamento delle pratiche per la volturazione a proprio carico dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto della Concessione.
2. I consumi di energia relativi al periodo intercorrente tra la data di avvio del Servizio e la data di effettiva voltura gravano economicamente sul Concessionario che, pertanto, dovrà rimborsare tale onere all'Ente Concedente.
3. Gravano sull'Ente Concedente eventuali penali dovute al precedente fornitore di energia per il recesso anticipato dai contratti di fornitura elettrica precedenti.
4. L'energia elettrica acquistata dal Concessionario deve rispettare le caratteristiche previste nel documento Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione come migliorate in sede di Offerta nonché le prescrizioni dei Criteri Minimi Ambientali di cui all'art. 2.
5. In relazione alla fornitura di energia elettrica il Concessionario si impegna a garantire le attività di seguito elencate:
 - a) gestione dei rapporti con le Aziende di Distribuzione di energia elettrica e/o con le Aziende esercenti la vendita di energia elettrica per assicurare la continuità, l'affidabilità e la qualità della fornitura di energia elettrica agli impianti di illuminazione pubblica, oltre che il corretto funzionamento degli impianti secondo quanto previsto dall'ARERA nelle delibere inerenti alla materia;
 - b) gestione delle attività di verifica dell'energia consegnata dalle Aziende di Distribuzione e/o dalle Aziende esercenti la vendita di energia elettrica, assumendosi anche l'onere di gestione dell'eventuale contenzioso su parametri di continuità, affidabilità e qualità non rispettati;
 - c) gestione nei confronti delle Aziende di Distribuzione e/o con le Aziende esercenti la vendita di energia elettrica, delle penali (ad esempio penali per bassi fattori di potenza dei carichi) e degli eventuali ulteriori oneri connessi;
 - d) registrazione e trasmissione all'Ente Concedente dei consumi mensili, della potenza disponibile e delle eventuali penali, suddivisi per Punto di Consegna. Tali informazioni dovranno essere gestite e visibili sul Sistema informativo proposto e dovranno essere contenute nella Relazione annuale del Concessionario;
 - e) la gestione delle pratiche, dei costi per le nuove forniture che si rendessero necessarie per nuovi impianti, suddivisione degli impianti esistenti comprensive di tutte le spese sia amministrative che tecniche necessarie e/o per spostamenti, riallocazioni, modifiche di potenza, ecc. dei gruppi di misura delle forniture di energia. Le opere si intendono complete di tutte le quote di spesa richieste dall'azienda di distribuzione di energia e complete della fornitura e posa in opera di idonei centralini di allocazione gruppi di misura, degli armadi per l'alloggiamento di quadri e contatori dei centralini delle protezioni di linea di alimentazione del quadro di comando e dei relativi interruttori di protezione, dei cavi di collegamento necessari tra la fornitura e il quadro di comando, delle tubazioni interrate e non e di tutte le opere edili necessarie comprensive di opere di ripristini dei marciapiedi, sedi stradali ecc.

Art. 26 - Erogazione del Servizio

1. A seguito della consegna degli impianti, di cui all'art. 24, il Concessionario ha l'obbligo di espletare il Servizio secondo le modalità, gli standard tecnici e le tempistiche contenute nel documento Specificazioni delle caratteristiche del servizio e della gestione che qui si richiama quale parte integrante del Contratto stesso.
2. Il Concessionario si impegna, a propria cura e spese, a garantire la disponibilità dell'impianto dai vizi sopravvenuti derivanti dalla Progettazione ed esecuzione dei Lavori accessori e ad eseguire tutte le attività non programmate di manutenzione che dovessero rendersi necessarie per garantire la piena fruibilità dell'impianto per tutta la durata contrattuale.
3. Sono compresi nei corrispettivi contrattuali tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa e non conservativa nella formula full risk, mentre non rientrano nell'ambito di competenza del Concessionario e, pertanto, sono a carico dell'Ente Concedente e remunerati extra canone gli interventi derivanti da eventi di forza maggiore di cui all'art. 46 e gli interventi dovuti a modifiche normative intervenute successivamente all'affidamento e non afferenti alla normale alea di rischio, nonché le modifiche espressamente richieste dall'Ente Concedente ai sensi dell'art. 21.
4. Il servizio Luminarie comprende la fornitura, montaggio e smontaggio delle luminarie per il periodo delle festività natalizie con accensione dal giorno 28 di novembre e spegnimento al giorno 18 di gennaio alle ore 24:00 di ogni anno contrattuale. Sono compresi nei corrispettivi contrattuali tutti gli oneri necessari all'espletamento del Servizio compresi gli interventi di ripristino in caso di guasto o malfunzionamento nonché la predisposizione di tutta documentazione autorizzativa, quale la dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi del D.M. 37/08 e s.m.i. e la dichiarazione statica ai sensi delle NTC 2008 e s.m.i..
5. Il Concessionario ha l'obbligo di presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente completa di resoconto economico gestionale in merito all'andamento dei servizi prestati ai fini della verifica di conformità del Concedente e del monitoraggio di cui all'art. 5.
6. Il resoconto economico gestionale di cui al comma precedente deve consentire il monitoraggio degli indicatori di cui all'art. 38 e riportare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 del Codice, il valore della Concessione relativo agli anni eseguiti di Contratto comprensivo delle modifiche di cui agli artt. 21, 27 e 34.
7. La Relazione del Concessionario deve consentire all'Ente Concedente di acquisire gli elementi necessari all'esercizio dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 5 nonché di procedere all'accertamento della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e del rispetto dei termini contrattuali. A tal fine, la relazione deve contenere:
 - a. le prestazioni e le operazioni effettuate per la conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti;
 - b. il report delle segnalazioni, pronto intervento e degli interventi di risoluzione guasti con relative tempistiche e sintesi di intervento evidenziando le cause di eventuali criticità e/o disservizi occorsi;
 - c. i risultati delle verifiche sulla funzionalità degli impianti comprensivo del confronto con le annualità precedenti;
 - d. la variazione del numero di corpi illuminanti in gestione del Concessionario rispetto all'annualità precedente e l'aggiornamento degli indici IPEA e IPEI in caso di modifiche dell'impianto;
 - e. la valutazione delle emissioni utilizzando i coefficienti IPCC;
 - f. il report finale dei consumi elettrici annui per ciascuna utenza, suddivisi per mese e fascia di consumo;
 - g. l'evidenza del raggiungimento e mantenimento della quota di risparmio energetico offerto in Progetto e documentato attraverso una contabilizzazione dell'energia con strumenti di misura certificati;
 - h. il report delle caratteristiche dell'energia fornita completo di certificati di origine;

- i. il report sulle prestazioni dei sistemi di telecontrollo e di telegestione;
 - j. il rispetto degli SLA e dei KPI così come definiti all'art. 29;
 - k. la relazione sullo stato degli impianti volta ad illustrare lo stato di conservazione degli impianti ed il mantenimento dei livelli di illuminamento, nonché ad evidenziare eventuali non conformità rilevate, i relativi impatti, le relative cause e gli interventi correttivi adottati e/o pianificati;
 - l. il bilancio materico redatto ai sensi ed in conformità al D.M. 28.03.2018 e relativo all'uso efficiente delle risorse impiegate per la realizzazione e manutenzione degli impianti e/o impiegati nella gestione del Servizio di illuminazione pubblica;
 - m. il programma delle verifiche e manutenzioni previste per l'esercizio in corso completo di relativa pianificazione.
8. Entro il termine di cui al comma 5 il Concessionario si impegna a presentare le evidenze degli obblighi assunzionali di cui all'art. 8 comma 6 lett. a).
9. Il RUP provvederà entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della Relazione annuale e degli altri flussi informativi di cui al presente articolo a rilasciare il certificato di verifica di conformità ai sensi dell'art. 116 del Codice nonché ad applicare le eventuali decurtazioni di cui all'art. 30.
10. Dopo tre verifiche con esito negativo, l'Ente Concedente può risolvere il Contratto, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno.
11. A decorrere dal terzo anno successivo al Collaudo dei Lavori Accessori, il Concessionario si impegna a presentare con cadenza triennale, un'analisi energetica volta ad individuare eventuali situazioni di inefficienza energetica localizzate o generalizzate dell'impianto nonché eventuali elementi di miglioramento. L'analisi energetica deve essere predisposta entro il 31 gennaio di ogni triennio e deve:
- essere basata su dati operativi relativi ai consumi energetici misurati e tracciabili;
 - comprendere un esame dettagliato del profilo di consumo energetico delle varie parti che compongono l'impianto di pubblica illuminazione;
 - consentire l'individuazione delle opportunità di miglioramento della prestazione energetica dell'impianto.

Art. 27 - Variazione del perimetro di gestione

1. Ai sensi e nei limiti di cui all'art. 189 del Codice, l'Ente Concedente potrà affidare in gestione al Concessionario, ulteriori impianti non ricompresi nel presente Contratto, fra cui quelli che vengono realizzati dal comune o sono stati acquisiti dal medesimo.
2. L'assunzione in carico al Concessionario dei nuovi impianti avrà luogo solo dopo che il medesimo avrà avuto modo di effettuare un collaudo tecnico-funzionale dei medesimi, volto a verificarne la corrispondenza alle prescrizioni tecnico-esecutive impartite e dopo che sarà entrato in possesso della documentazione tecnica afferente agli stessi.
3. A far data dalla sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti di cui ai commi precedenti, il Concessionario assumerà ogni responsabilità civile conseguente agli eventuali danni derivanti dalla mancata o errata esecuzione delle attività oggetto del Contratto.
4. La presa in carico di impianti non compresi nel Contratto iniziale sarà subordinata ad una preventiva e formale accettazione da parte dell'Ente Concedente degli oneri aggiuntivi, come determinati all'art. 35, con decorrenza dal primo giorno di accensione.
5. L'Ente Concedente, in caso di motivate esigenze sopravvenute, potrà procedere alla dismissione provvisoria o definitiva di impianti di illuminazione già affidati al Concessionario dandone comunicazione al medesimo con preavviso di almeno sessanta giorni.

6. Qualora l'Ente Concedente, durante la vigenza contrattuale, disponesse la dismissione definitiva di una quota di impianti di pubblica illuminazione, la conseguente riduzione del corrispettivo contrattuale farà riferimento alla sola quota di canone relativa a gestione e manutenzione, nonché di fornitura di energia elettrica. L'eventuale quota del canone relativa ad investimenti già eseguiti sugli impianti (canone di disponibilità) non verrà scorporata e resterà invece a carico dell'Ente Concedente.
7. Qualora l'Ente Concedente, durante la vigenza contrattuale, disponesse la dismissione provvisoria di una quota di impianti di pubblica illuminazione, la conseguente riduzione del corrispettivo farà riferimento al solo costo effettivo della fornitura di energia elettrica non consumata relativa all'impianto in questione, rimanendo la completa responsabilità di esercizio e manutenzione in capo al Concessionario. L'eventuale quota del canone relativa ad investimenti già eseguiti sugli impianti (canone di disponibilità) non verrà scorporata e resterà invece a carico dell'Ente Concedente.
8. È facoltà dell'Ente concedente estendere oppure ridurre il perimetro del Servizio Luminarie per ogni esercizio Contrattuale dandone comunicazione a mezzo PEC al Concessionario con preavviso, ove possibile, di almeno 60 giorni.
9. Le modifiche al Contratto di cui la presente articolo non devono alterare la natura generale della concessione e non devono essere di natura sostanziale ai sensi dell'art. 189 comma 4 del Codice.
10. Ai sensi dell'art. 189 c. 4 lett. b) del Codice le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività né alterare l'allocazione dei rischi a favore del Concessionario.
11. Qualora il valore della modifica del Contratto sia superiore al dieci per cento del valore della Concessione iniziale il Concessionario provvederà ad aggiornare il Piano Economico Finanziario prima del relativo affidamento e l'Ente Concedente provvederà alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5 dell'art. 189.

Art. 28 - Sospensione e proroga dei servizi

1. La sospensione nell'esecuzione del Servizio è ammessa nei casi, modi e tempi di cui all'art. 121 del Codice.
2. Al verificarsi di eventi imprevisi e imprevedibili idonei ad impedire temporaneamente l'erogazione del Servizio il Concessionario ne dà immediata comunicazione all'Ente Concedente descrivendo le cause che hanno determinato l'evento nonché i servizi che non possono essere erogati. L'Ente Concedente può chiedere chiarimenti al Concessionario, sollevare eccezioni circa le motivazioni addotte dal Concessionario e/o disporre la sospensione del Servizio redigendo opportuno verbale.
3. L'Ente Concedente si riserva in ogni momento, la facoltà di richiedere la sospensione del Servizio per motivi di pubblico interesse o per ragioni di sicurezza e pubblica incolumità dando il massimo preavviso possibile al Concessionario.
4. Fermo restando l'obbligo delle parti ad attivarsi per consentire un'immediata ripresa del Servizio, nelle ipotesi sopra indicate:
 - a) qualora la sospensione ecceda i dieci giorni decorrenti dalla comunicazione il periodo di validità del presente Contratto si intenderà prorogato di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione;
 - b) qualora i periodi di sospensione, singolarmente o cumulativamente considerati, siano tali da comportare un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, le Parti potranno avviare la procedura di revisione del Contratto di cui all'articolo 39.
5. Qualora un evento di forza maggiore determini l'impossibilità definitiva di erogare il Servizio di

illuminazione pubblica, il Contratto sarà risolto di diritto ai sensi degli artt. 1463 e successivi del Codice Civile e relativi alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione e si applicano le disposizioni di cui all'art. 46.

6. Nei casi di sospensione totale o parziale del Servizio disposta per cause diverse da quelle di cui ai precedenti commi 2 e 3, al Concessionario è dovuto un indennizzo per la lesione dell'utile riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 231/2002, computati sulla percentuale del 10% (dieci per cento), rapportata alla durata dell'illegittima sospensione. Resta salva la possibilità di avviare la procedura di revisione del Contratto di cui al successivo art. 39.

Art. 29 - Service Level Agreement e Key Performance Indicator

1. Il presente Contratto prevede i seguenti Service Level Agreement:

SLA 1: Massimo consumo complessivo annuo in kWh/p.to luce	145
SLA 2: Tasso di Guasto moduli LED	<5%
SLA 3: Tasso di Guasto alimentatori installati negli apparecchi dopo 50.000 ore	<12%
SLA 4: Tasso di Morienza	<4%
SLA 5: Mantenimento prestazioni illuminotecniche	≥99%
SLA 6: Tasso rispondenza alla programmazione	0,99
SLA 7: Tasso rispondenza tempi di intervento segnalazione guasti	0,99
SLA 8: Tasso rispondenza tempi di risoluzione guasti	0,99

2. Il presente Contratto prevede i seguenti Key Performance Indicator:

KPI 1: Indice di tempestività	0,99
KPI 2: Tempo medio di intervento di intervento su segnalazione urgente	3 ore
KPI 3: Tempo medio di intervento di intervento su segnalazione guasto non urgente	24 ore
KPI 4: Tempo medio di risoluzione guasto indifferibile	12 ore
KPI 5: Tempo medio di risoluzione guasto programmabile	3 giorni
KPI 6: Tempo medio di attesa al Call Center	2 minuti

3. Il rispetto dei sopraindicati parametri deve risultare dalla Relazione annuale del Concessionario di cui all'art. 26.
4. In caso di mancato raggiungimento dei parametri di cui al presente articolo, il canone annuo di cui all'art. 33 sarà decurtato in relazione all'applicazione delle decurtazioni di cui al successivo art. 30 ed è facoltà dell'Ente Concedente risolvere il Contratto per grave inadempimento imputabile al Concessionario.
5. Gli SLA di cui al comma 1 sono derogati sino al completamente dei Lavori Accessori in conformità al Cronoprogramma.
6. Gli SLA 1, 2, 3 e 4 di cui al comma 1 non si applicano agli impianti presi in carico ai sensi dell'art. 27 comma 1 ove non realizzati dal Concessionario ai sensi dell'art. 21.

Art. 30 - Penali e decurtazione canoni per deficienze nel Servizio

1. Nel caso di deficienze nella gestione del Servizio, sono previste le seguenti penali:
 - a) per il mancato rispetto dei programmi di verifica e manutenzione degli impianti si applica una penale del 2% del rispettivo canone annuo di gestione, per ogni inadempimento;

- b) per ogni ora/frazione di ora di ritardo su segnalazione di Pronto intervento si applica una penale pari all'0,5% del rispettivo canone annuo di gestione ad elemento (punto luce, lanterna semaforica, luminarie, ..) per ogni inadempimento;
 - c) per il mancato rispetto dei tempi di esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto si applica una penale giornaliera compresa tra lo 0,5% e il 10% del relativo canone annuo di gestione per ogni inadempimento, determinata dal RUP sulla base della gravità dell'inadempimento e degli eventuali danni cagionati all'Ente in conseguenza dell'inadempimento;
 - d) per ogni giorno di ritardo sul termine di presentazione della Relazione del Concessionario e/o degli altri flussi informativi di cui all'art. 26 si applica una penale pari al 2% del canone annuo di disponibilità di cui alla voce E del comma 1 dell'art. 33;
 - e) per ogni giorno di ritardo sul termine di presentazione dell'Analisi energetica di cui all'art. 26 si applica una penale pari allo 0,5% del canone annuo di disponibilità di cui alla voce E del comma 1 dell'art. 33;
 - f) per ogni MWh di energia fornita ai sensi dell'art. 25 priva di certificato di origine si applica una penale pari al 3% del canone annuo di fornitura energetica di cui alla voce A del comma 1 dell'art. 33;
 - g) per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo rispetto alle tempistiche di installazione e rimozione delle luminarie natalizie si applica una penale pari al 5% del canone annuo di gestione di cui alla voce D del comma 1 dell'art. 33;
 - h) in caso di inosservanza degli obblighi assunzionali di cui all'art. 8 comma 5 lett. a) si applica si applica una penale pari al 2% del canone annuo di cui al comma 1 dell'art. 33 per ogni esercizio di inadempimento;
 - i) in caso di ritardo superiore al termine di dieci giorni dalla relativa intimazione nella consegna della relazione di cui all'art. 8 comma 5 lett. b) si applica una penale giornaliera pari all'1% del canone annuo di cui al comma 1 dell'art. 33;
 - j) per ogni motivato reclamo relativo al mancato funzionamento del Sistema di telecontrollo ovvero per indisponibilità della relativa analisi e reportistica si applica una penale pari allo 0,5% del canone annuo di disponibilità di cui alla voce E del comma 1 dell'art. 33.
2. Al riscontro di mancanze in relazione alle scadenze o impegni contrattuali, l'Ente Concedente applicherà le penali previste previa comunicazione scritta al Concessionario che equivarrà ad una contestazione di inadempimento contrattuale, fissando un termine per l'effettuazione delle previste azioni correttive. Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, il Concessionario può presentare per iscritto all'Ente Concedente proprie deduzioni difensive. La scadenza di tale termine senza che il Concessionario abbia presentato le proprie controdeduzioni equivale all'accettazione definitiva della contestazione avanzata dal Concedente. Nel caso in cui l'Ente Concedente respinga le argomentazioni difensive presentate dal Concessionario, ovvero quest'ultimo non formuli difese nei termini prescritti, il Concessionario sarà tenuto a dare comunque esecuzione alle prescrizioni impartite dall'Ente Concedente nei termini e modi impartiti dal Concedente stesso, ferma restando l'applicazione della penale irrogata.
3. Il recupero delle somme quantificate come penali, verrà operato dall'Ente Concedente con rivalsa sui mandati di pagamento dovuti al Concessionario a partire dal primo in scadenza e fino al completamento del recupero ovvero mediante escussione della garanzia di cui all'art. 42 comma 4 che successivamente il Concessionario ha l'obbligo di integrare. Per le detrazioni il Concessionario non potrà opporre alcuna eccezione, una volta accertate le inadempienze da cui sono scaturite.
4. Qualora il Concessionario avesse accumulato penali per un importo pari o superiore al 10% del valore attuale del canone annuo del Contratto, il Concessionario sarà automaticamente ritenuto inadempiente e

l'Ente Concedente potrà pretendere la risoluzione del Contratto conformemente alle previsioni contrattuali.

5. Nel caso di carenze prestazionali nell'erogazione del Servizio, sono previste le seguenti decurtazioni dei canoni contrattuali:
 - a) è prevista una decurtazione del canone per indisponibilità del Servizio di pubblica illuminazione per ogni punto luce spento oltre i termini ammissibili di risoluzione del guasto indicati nel documento di Specificazione del Servizio e della Gestione, nella misura dello 0,5% del canone annuo di gestione di cui alla voce B del comma 1 dell'art. 33, fatte salve le ipotesi di tempestiva segnalazione all'Ente Concedente di motivata impossibilità di ripristino nei termini contrattuali;
 - b) è prevista una decurtazione del canone per indisponibilità del Servizio semaforico per ogni lanterna semaforica o segnale luminoso spento oltre i termini ammissibili di risoluzione del guasto indicati nel documento di Specificazione del Servizio e della Gestione, nella misura dell'1% del canone annuo di gestione di cui alla voce C del comma 1 dell'art. 33, fatte salve le ipotesi di tempestiva segnalazione all'Ente Concedente di motivata impossibilità di ripristino nei termini contrattuali;
 - c) è prevista una decurtazione del canone per indisponibilità del Servizio luminarie per ogni elemento spento oltre i termini ammissibili di risoluzione del guasto indicati nel documento di Specificazione del Servizio e della Gestione, nella misura dell'1,5% del canone annuo di gestione di cui alla voce D del comma 1 dell'art. 33, fatte salve le ipotesi di tempestiva segnalazione all'Ente Concedente di motivata impossibilità di ripristino nei termini contrattuali;
 - d) è prevista una decurtazione per indisponibilità delle informazioni attraverso il sistema informativo nella misura dello 0,2% del canone annuo di gestione di cui alla voce B del comma 1 dell'art. 33 per ogni inadempimento relativo al Servizio di pubblica illuminazione ovvero alla voce C del comma 1 dell'art. 33 per ogni inadempimento relativo al Servizio semaforico e di segnaletica luminosa;
 - e) è prevista una decurtazione del canone per l'indisponibilità dei dati di ogni singolo punto luce nel data-base del sistema di telecontrollo e tele gestione entro 30 giorni dall'ultimazione dei Lavori accessori nella misura dello 0,5% del canone annuo di disponibilità di cui alla voce E del comma 1 dell'art. 33;
 - f) è prevista una decurtazione del canone per la mancata presentazione della Relazione annuale di cui all'art. 26 e/o nell'ipotesi di esito negativo della verifica di conformità di cui all'art. 116 del Codice, nella misura del 15% del canone annuo di disponibilità di cui alla voce E del comma 1 dell'art. 33;
 - g) è prevista una decurtazione del canone per la mancata presentazione dell'Analisi energetica di cui al comma 7 dell'art. 30, nella misura del 2% del canone annuo di disponibilità di cui alla voce E del comma 1 dell'art. 33;
6. Nel caso di mancato raggiungimento dei SLA di cui all'art. 29 comma 1 si applica una decurtazione pari al 5% del canone annuo di disponibilità di cui alla voce E del comma 1 dell'art. 33 per ogni indice non raggiunto;
7. Nel caso di mancato raggiungimento dei KPI di cui all'art. 29 comma 2 si applica una decurtazione pari al 3% del canone annuo di disponibilità di cui alla voce E del comma 1 dell'art. 33 per ogni indice non raggiunto.
8. Il recupero delle somme quantificate come decurtazioni dei canoni verrà operato dall'Ente Concedente con rivalsa sui mandati di pagamento dovuti al Concessionario a partire dal primo in scadenza e fino al completamento del recupero.

Art. 31 - Contestazioni

1. Tutte le eccezioni che il Concessionario intenda formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate via PEC all'Ente concedente e debitamente documentate.
2. Detta comunicazione deve essere fatta entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui il Concessionario ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento del Concedente che si intende contestare.
3. Qualora il Concessionario non espliciti le proprie doglianze nel modo e nei termini sopra rappresentati, esso decade dal diritto di farle valere.

Art. 32 - Riconsegna degli impianti e collaudo finale

1. Alla scadenza del rapporto contrattuale gli impianti di illuminazione pubblica esistenti, quelli che saranno realizzati nel corso del Contratto e quelli nuovi che verranno consegnati dall'Ente Concedente al Concessionario dovranno essere riconsegnati all'Ente Concedente in perfetto stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità salvo il normale deperimento d'uso.
2. Nel termine dei novanta giorni antecedenti la scadenza del Contratto l'Ente Concedente ha facoltà di nominare un collaudatore con oneri a carico del bilancio comunale, allo scopo di accertare le risultanze dell'esercizio gestionale e le condizioni di efficienza, rispondenza alle norme e di manutenzione delle apparecchiature, impianti, accessori, manufatti, ecc., dati in consegna al Concessionario. Alle operazioni di collaudo si applicheranno, in quanto compatibili, le norme stabilite per il collaudo di lavori pubblici.
3. Qualora venissero accertati cattivi funzionamenti, elementi e/o parti d'impianto danneggiati e/o usurati per incuria e/o mancata manutenzione, il Concessionario dovrà provvedere immediatamente al ripristino funzionale degli impianti o parti di essi interessati. In caso contrario, le mancanze rilevate dal collaudo saranno oggetto di stima da parte dell'Ente Concedente in contraddittorio con il Concessionario. Gli importi risultanti da dette stime saranno detratti da quanto, a qualsiasi titolo, risultasse a credito del Concessionario ovvero riscossi avvalendosi della cauzione definitiva di cui all'art. 42 comma 1 che, per tali motivi, dovrà garantire alla scadenza del Contratto un ammontare residuo pari al 25% dell'iniziale importo garantito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 117 del Codice e sarà svincolata solo dopo sei mesi dalla data di riconsegna degli impianti.
4. Entro il termine del Contratto ovvero a semplice richiesta dell'Ente Concedente, il Concessionario consegnerà tutta la documentazione amministrativa rilasciata dalle autorità competenti, lo stato di consistenza aggiornato e corredato dalla planimetria della rete con la localizzazione e numerazione di ciascun punto luce e quadro di alimentazione e metterà a disposizione dell'Ente Concedente i sistemi informatici di cui all'art. 8.
5. Nello stesso verbale di riconsegna saranno riportate le letture dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto della concessione.

SEZIONE V – CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO

Art. 33 - Corrispettivo annuo e termini di pagamento

1. L'Ente Concedente pagherà al Concessionario, per il pieno e perfetto adempimento del presente Contratto quale remunerazione del Servizio nonché del capitale investito, un canone annuo polinomio pari ad € _____ e così composto:

- A. € _____ a titolo di **canone per la fornitura energetica** che rappresenta la quota annua a compenso degli oneri per l'approvvigionamento di energia elettrica;
- B. € _____ a titolo di **canone di gestione IP** che rappresenta la quota a compenso degli oneri di esercizio e di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione;
- C. € _____ a titolo di **canone di gestione SM** che rappresenta la quota a compenso degli oneri di esercizio e di manutenzione degli impianti semaforici;
- D. € _____ a titolo di **canone luminarie** che rappresenta la quota a compenso del servizio luminarie annuale;
- E. € _____ a titolo di **canone di disponibilità** che rappresenta la quota di ammortamento dell'investimento relativo agli interventi di riqualifica;
- F. € _____ a titolo di oneri per la sicurezza sul Servizio.

2. Relativamente al canone di fornitura energetica si assumono i seguenti valori unitari (PU) che saranno applicati ai consumi contrattuali ovvero, come variati a seguito di modifiche perimetrali o di variazione del fabbisogno energetico. I valori unitari di seguito riportati sono assunti quale dato base per la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 34:

Voce	Vettore energetico	Tariffa	Spread offerto	Riferimento	Consumo contrattuale
PU_{IPoff}	Energia elettrica	_____ €/kWh	_____ €/kWh	_____	

3. Il canone annuo di cui al comma precedente dovrà essere fatturato dal Concessionario con le seguenti tempistiche:
- il canone di fornitura energetica di cui al comma 1 lett. A ed il canone di gestione di cui al comma 1 lett. B, C e D nonché gli oneri della sicurezza di cui al comma 1 lett. F dovranno essere fatturati con cadenza mensile posticipata;
 - il canone di disponibilità di cui al comma 1 lett. E dovrà essere fatturato con cadenza annuale a decorrere dal collaudo positivo dei Lavori Accessori e con recupero delle annualità eventualmente già maturate alla data del collaudo. Qualora il Concedente non proceda al collaudo nei termini di cui all'art. 20 comma 1 il Concessionario procederà, nei successivi trenta giorni, alla fatturazione dei canoni di riqualifica maturati sino a quella data.
4. Il pagamento delle fatture da parte dell'Ente Concedente è previsto a 30 giorni dalla data della fattura.
5. I conguagli relativi alle revisioni di cui all'art. 34 saranno fatturati all'approvazione delle relative istanze.
6. Nel caso di ritardo dell'Ente Concedente nella corresponsione dei corrispettivi contrattuali sono dovuti sulle somme non pagate gli interessi legali di mora di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 231/2002, computati sulla percentuale del 10% (dieci per cento).
7. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 120 comma 12 del Codice, l'Ente Concedente accetta sin d'ora che i propri debiti verso il Concessionario relativi al canone di disponibilità di cui al comma 1 punto C, siano ceduti dal Concessionario stesso al soggetto finanziatore. In ogni caso, da tale accettazione non potranno derivare a carico dell'Ente Concedente nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dal Contratto e con riferimento alla cessione o al pegno sui crediti del Concessionario, l'Ente Concedente potrà opporre al soggetto finanziatore tutte le eccezioni opponibili al Concessionario in base al Contratto.
8. Il Concessionario potrà, a propria cura e spese, fare richiesta per l'ottenimento dei titoli di efficienza energetica, di cui ai Decreti Ministeriali del 20/07/2004 così come modificati ed integrati dai Decreti Ministeriali del 21/12/2007, DM 11/01/2017 e seguenti, per conto dell'Ente concedente, per gli interventi realizzati nel corso di validità del Contratto di Concessione.
9. I proventi derivanti dalla vendita dei titoli di cui sopra, al netto degli oneri di istruttoria sostenuti dal

Concessionario, sono nella titolarità dell'Ente Concedente per una quota pari al 50% del valore e dovranno essere riconosciuti all'Amministrazione stessa attraverso note di credito. Il Concessionario dovrà consegnare idonea documentazione per consentire le verifiche da parte dell'Ente in merito al rispetto del criterio di ripartizione sopra descritto.

Art. 34 - Revisione del corrispettivo annuo

1. Il valore del canone annuo di cui all'art. 33 sarà sottoposto a revisione annuale dei prezzi che dovrà essere effettuata entro il 31 marzo di ogni anno.
2. Al fine di procedere alla revisione del canone, ogni anno il Concessionario provvederà a depositare, unitamente alla relazione annuale di cui all'art. 26, l'istanza di revisione dei canoni riportante il calcolo del conguaglio e del nuovo canone da applicare nell'esercizio in corso.
3. Il canone di fornitura di cui al punto A comma 1 dell'art. 33 sarà aggiornato sulla base delle variazioni delle tariffe energetiche applicando l'indice ISTAT PPI-351 con riferimento alla media annua [CPV 65300000-6]. La variazione è calcolata tra il valore del suddetto indice relativo alla media annua dell'esercizio oggetto di revisione e il corrispondente indice medio annuo relativo all'esercizio precedente.
4. Per il primo esercizio si assume come dato di riferimento il valore dell'indice del mese del provvedimento di aggiudicazione ovvero del mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione di cui all'art. 1 dell'all. I.3 del Codice.
5. Il canone di fornitura energetica determinato ai sensi del comma precedente dovrà essere applicato all'anno in corso e sarà utilizzato per determinare il conguaglio relativo all'anno precedente.
6. Il canone di gestione di cui al punto B e di cui al punto C comma 1 dell'art. 33 sarà aggiornato per il 30% sulla base della variazione dell'indice ISTAT PPI-274 con riferimento alla media annua e per il 70% sulla base della variazione dell'indice ISTAT IR-432 con riferimento alla media annua [CPV 50232000-0]. La variazione è calcolata tra il valore dei suddetti indici relativi alla media annua dell'esercizio oggetto di revisione e il corrispondente valore medio annuo relativo all'esercizio precedente.
7. Il canone di gestione di cui al punto D comma 1 dell'art. 33 e gli oneri di sicurezza di cui al punto F comma 1 dell'art. 33 saranno soggetti a rivalutazione monetaria sulla base dell'indice ISTAT-FOI al netto dei tabacchi con riferimento al valore medio annuo relativo all'esercizio precedente e sarà riconosciuto nella misura dell'80% della variazione occorsa.
8. Il canone di gestione determinato ai sensi del comma 6 e 7 e gli oneri della sicurezza rivalutati ai sensi del comma 7 saranno applicati all'esercizio in corso.
9. Entro 30 giorni dal deposito dell'istanza di revisione dei prezzi di cui al comma 2, il Responsabile Unico del Progetto procede ad approvare l'istanza oppure a rideterminare il valore della revisione.
10. Al fine di garantire l'equilibrio contrattuale, non è ammesso il mancato accoglimento dell'istanza di revisione per contestazioni in merito alla relazione annuale e, in ogni caso, per motivazioni non pertinenti con la revisione stessa.
11. All'approvazione dell'istanza di revisione del canone seguirà l'impegno di spesa e la conseguente fatturazione del conguaglio di cui al comma 5 relativo all'esercizio precedente.
12. In caso di disaccordo tra le Parti in merito all'istanza di revisione dei canoni si procederà a rimettere la questione a perizia di parte terza con oneri posti a carico della Parte soccombente.

Art. 35 - Aggiornamento del corrispettivo per variazione del perimetro di gestione

1. In caso di variazione del perimetro di gestione in corso di Concessione, relativamente ai nuovi impianti che verranno presi in carico, il canone aggiuntivo sarà definito come di seguito specificato:
 - a. per quanto concerne il CANONE DI FORNITURA ENERGETICA si applicherà il prezzo unitario (PU) di cui al comma 3 dell'art. 33 relativo al periodo di riferimento al consumo annuo (o di rateo di anno) degli impianti in gestione;
 - b. per quanto concerne il CANONE DI GESTIONE di cui alla voce B comma 1 dell'art. 33 si applicherà il canone a punto luce relativo all'anno di riferimento alla nuova quantità di punti luce gestiti su base annua o di rateo di anno;
 - c. per quanto concerne il CANONE DI GESTIONE di cui alla voce C comma 1 dell'art. 33 si applicherà il canone a lanterna semaforica/segnale luminoso relativo all'anno di riferimento alla nuova quantità di elementi gestiti su base annua o di rateo di anno;
 - d. per quanto concerne il CANONE DI GESTIONE di cui alla voce D comma 1 dell'art. 33 si applicherà il canone ad elemento luminoso relativo all'anno di riferimento alla nuova quantità di elementi gestiti nel periodo natalizio oggetto di variazione.
2. I medesimi valori di cui al comma precedente verranno applicati in diminuzione in caso di dismissione di impianti con le specifiche indicate ai commi 6 e 7 dell'art. 27.

Art. 36 - Detrazioni fiscali

1. Al Concessionario sarà consentito usufruire degli eventuali benefici fiscali connessi allo svolgimento degli interventi di efficientamento energetico individuati dalla normativa di volta in volta applicabile, qualora previsti anche a beneficio dell'esecutore dei suddetti interventi.
2. In nessun caso il mutamento dei benefici fiscali connessi allo svolgimento degli interventi oggetto della presente concessione potrà avere come conseguenza un incremento degli oneri, diretti o indiretti, a carico dell'Ente Concedente.

Art. 37 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Pena la nullità assoluta del presente Contratto, il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine:
 - i. per il pagamento dei corrispettivi derivanti dal presente Contratto, in ottemperanza del comma 7 del citato art. 3, dovrà comunicare, sotto la propria responsabilità, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente Contratto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
 - ii. dovrà prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese, a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi e forniture, oggetto del presente appalto, in veste ad esempio di subappaltatori e/o subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
 - iii. dovrà informare l'Ente Concedente e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lodi se ha notizia dell'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto;
 - iv. dovrà trasmettere copia di tutti i contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti, a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture, oggetto del presente appalto, al fine di permettere

all'Amministrazione di accertare il rispetto delle clausole contrattuali inerenti la tracciabilità da parte di subappaltatori e/o subcontraenti.

SEZIONE VI – EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Art. 38 - Equilibrio economico finanziario

1. Il Piano Economico Finanziario di cui al comma 3 dell'art. 1, che costituisce parte integrante del presente Contratto, garantisce in modo esplicito l'equilibrio economico finanziario della Concessione tenendo conto sia dei costi e dei ricavi, sia delle condizioni di bancabilità e di redditività della concessione.
2. Gli indicatori di riferimento sono:
 - Tasso Interno di Rendimento del Progetto: _____
 - Valore Attuale Netto del Progetto: _____
3. Gli indicatori sono monitorati periodicamente ogni anno congiuntamente alla Relazione del Concessionario di cui all'art. 26.

Art. 39 - Revisione del Contratto di Concessione

1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario ai sensi dell'art. 192 del Codice, qualora si verifichi un evento straordinario ed imprevedibile, purché non imputabile al Concessionario, che incida in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione rispetto ai valori del Piano Economico Finanziario contrattuale attualizzati rispetto alla data immediatamente precedente al verificarsi dell'evento di disequilibrio.
2. Rientrano nell'ipotesi di cui al comma precedente le variazioni della normativa o della regolazione di riferimento ad esclusione delle modifiche della legislazione tributaria di riferimento e dei contratti collettivi di lavoro.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1 il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Contratto, invia comunicazione a mezzo PEC all'Ente Concedente indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario e producendo la seguente documentazione:
 - a) PEF in disequilibrio in formato editabile;
 - b) PEF revisionato in formato editabile;
 - c) relazione esplicativa del PEF revisionato che illustri le cause ed i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione ed i maggiori oneri da esso derivanti;
 - d) proposta di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel PEF revisionato.
4. Qualora l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Contratto costituisce obbligazione contrattuale e dovrà essere effettuata a vantaggio dell'Ente Concedente. In tal caso, la Parte che ne ha notizia dà comunicazione scritta alla controparte affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.
5. Alla ricezione della comunicazione di cui ai commi precedenti, le Parti avviano entro il termine massimo di trenta giorni dalla data della comunicazione stessa la revisione del Contratto finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di equilibrio economico finanziario nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno determinato la necessità di revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario e tiene in considerazione gli eventuali rimborsi ottenuti dal Concessionario tramite le coperture assicurative.
6. In caso di mancato accordo sulla revisione del Contratto entro sessanta giorni dall'invio della

comunicazione e documentazione di cui al comma 2, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante dell'Ente Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di revisione del Contratto. Il tavolo è convocato entro e non oltre dieci giorni. Ciascuna Parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell'esperto scelto di comune accordo. In caso di ulteriore mancato accoglimento della proposta di revisione le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell'art. 50.

7. Qualora l'evento di cui al comma 1 comporti la sospensione dei Lavori Accessori e/o del Servizio, trovano applicazione rispettivamente gli articoli 22 e 28 del presente Contratto. Non si applicano le penali di cui agli artt. 23 e 30 e non si applica la risoluzione di cui all'art. 47 del presente Contratto.

Art. 40 - Revisione del Contratto in funzione dell'ottenimento di finanziamenti esterni al Contratto

1. Nei limiti del disposto dell'art. 177 comma 7 del Codice, qualora l'Ente concedente ottenesse da finanziamenti regionali, nazionali o comunitari nonché da enti privati o da proprie disponibilità di bilancio fondi da destinare ad investimenti relativi ad interventi di risparmio energetico sull'impianto di illuminazione pubblica in gestione al Concessionario e provvedesse a versarli allo stesso, tale quota dovrà essere portata in detrazione dall'investimento effettuato dal Concessionario stesso e, pertanto, dovrà essere ricalcolato il canone di disponibilità di cui alla lettera C comma 1 dell'art. 33.
2. Gli eventuali versamenti effettuati in anticipazione ai sensi dell'ipotesi sopra citata dovranno essere coperti da idonea garanzia fideiussoria assicurativa.

Art. 41 - Rifinanziamento

1. Qualora il Concessionario intenda concludere un nuovo contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 15 dovrà darne comunicazione scritta al Concedente, fornendogli le necessarie informazioni circa i tempi, i costi e le condizioni del nuovo finanziamento.
2. Il nuovo finanziamento non può essere stipulato senza la previa approvazione dell'Ente concedente qualora per effetto del nuovo finanziamento si verifichi un incremento delle obbligazioni e responsabilità del Concedente ovvero qualora il nuovo finanziamento riduca il quadro delle garanzie esistenti a favore del Concedente.
3. Qualora il rifinanziamento comporti dei benefici per il Concessionario come risultanti dal monitoraggio di cui all'art. 38 comma 3, il Concessionario ha l'obbligo della condivisione di tali benefici nella misura del 33% a favore dell'Ente.

SEZIONE VI – GARANZIE

Art. 42 - Cauzioni

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni relative alla realizzazione dei Lavori Accessori, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, una garanzia fideiussoria nella misura prevista dall'art. 117 del Codice e con le modalità previste dall'art. 106, calcolata sull'importo totale dell'investimento complessivo previsto dal Piano Economico Finanziario di cui al comma 3 dell'art. 1.
2. A garanzia della corretta esecuzione della concessione il Concessionario presta, contestualmente alla

stipula del Contratto, idonea garanzia fideiussoria nella misura prevista dall'art. 117 del Codice e con le modalità previste dall'art. 106 del Codice calcolata sull'importo quinquennale dei corrispettivi di cui all'art. 33.

3. L'importo della cauzione di cui al comma 2 dovrà essere aggiornato ad ogni rinnovo secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) determinato dall'ISTAT.
4. A garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dei servizi, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, con le modalità di cui all'articolo 117 del Codice in conformità all'art 193 comma 6, una cauzione nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio come risultante dal Piano Economico Finanziario di cui al comma 3 dell'art. 1.
5. È onere del Concessionario provvedere a rinnovare tempestivamente le garanzie al fine di garantire la continuità della copertura fidejussoria per l'intera vigenza contrattuale. Resta fermo che ogni mancata soluzione di continuità nella prestazione della garanzia sarà motivo di applicazione delle penali di cui all'art. 30, risarcimento del danno in favore dell'Ente Concedente da parte del Concessionario e finanche motivo di risoluzione del Contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 47.

Art. 43 - Garanzie assicurativa

1. Il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, le seguenti polizze assicurative:

- a) polizza assicurativa di cui all'art. 117 comma 10 del Codice, per una somma assicurata:
 - per i danni alle opere in esecuzione: pari al valore netto dei Lavori Accessori come risultante da Piano Economico Finanziario di cui al comma 3 dell'art. 1;
 - per i danni alle opere preesistenti: pari al valore netto dei Lavori Accessori come risultante da Piano Economico Finanziario di cui al comma 3 dell'art. 1;
 - per la responsabilità civile verso terzi: € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00).Tale polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- b) polizza assicurativa di gestione: dalla data del verbale di consegna degli impianti, gli impianti in gestione oggetto della presente concessione devono essere coperti, ad esclusive spese del Concessionario, da polizza assicurativa a garanzia di:
 - tutti i danni materiali e diretti causati agli impianti da qualsiasi evento, anche atmosferico o incendio, anche se determinato con colpa grave del Concessionario;
 - danni materiali e diretti cagionati ai beni mobili o immobili dell'Amministrazione o di terzi;
 - danni a persone derivanti dalla gestione del Servizio.

L'ammontare dei massimali indicati di quest'ultima polizza assicurativa dovrà essere aggiornato ogni cinque anni secondo la variazione su base quinquennale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) determinato dall'ISTAT.

L'ammontare del massimale di quest'ultima polizza assicurativa è pari ad € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) e dovrà essere aggiornato ogni cinque anni secondo la variazione su base quinquennale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) determinato dall'ISTAT. È ammessa la presentazione di polizze di durata quinquennale che il Concessionario dovrà provvedere a rinnovare tempestivamente al fine di garantire la continuità della copertura assicurativa per l'intera vigenza contrattuale. Resta fermo che ogni mancata soluzione di continuità nella prestazione della polizza fideiussoria sarà motivo di applicazione delle penali di cui all'art. 30, risarcimento del danno in favore dell'Ente Concedente da parte del Concessionario e finanche motivo di risoluzione del Contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 47.

2. È di esclusiva competenza e spettanza del Concessionario l'adozione di tutti i mezzi opportuni per evitare danni a cose e persone. L'Ente Concedente viene pertanto esonerato da ogni responsabilità, anche verso terzi, per infortuni e danni che possono verificarsi in dipendenza dello svolgimento del presente Servizio anche da parte degli eventuali subappaltatori.
3. La copertura sarà specificatamente riferita agli impianti di illuminazione pubblica oggetto del Contratto e dovrà poi essere estesa, all'atto del loro completamento, anche agli impianti di nuova realizzazione.
4. Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico del Concessionario, il quale dovrà consegnare all'Ente Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

SEZIONE VII – VICENDE DELLA CONCESSIONE

Art. 44 - Cessazione anticipata del Contratto

1. In tutte le ipotesi di cessazione anticipata del rapporto di Concessione, il Concessionario ha l'obbligo di garantire la continuità del Servizio alle condizioni del Contratto di concessione stipulato per il solo tempo necessario all'Ente Concedente ad affidare la gestione ad altro soggetto e, comunque, per un periodo non superiore a centoventi giorni dalla cessazione del rapporto contrattuale.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 comma 3, in tutte le ipotesi di cessazione anticipata del rapporto di Concessione l'Ente Concedente si riserva la facoltà di porre in carico al nuovo gestore subentrante il ristoro in favore del Concessionario degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati, come risultanti dal Piano Economico Finanziario di cui al comma 3 dell'art. 1.
3. In tutte le ipotesi di risoluzione per inadempimento del Concessionario l'Ente Concedente si riserva la facoltà di ristorare gli importi dovuti al Concessionario in pagamenti annuali di importo non superiore al valore del canone di disponibilità di cui all'art. 33 comma 1 lett. E per gli anni necessari al saldo completo di quanto dovuto.

Art. 45 - Clausola risolutiva espressa

1. L'Ente Concedente potrà risolvere il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
 - a) mancata approvazione del Progetto Esecutivo per cause imputabili al Concessionario. Tra di esse rientra la mancata sottoposizione all'Ente Concedente, ai fini dell'approvazione, del Progetto esecutivo entro il termine essenziale di 120 giorni dalla data di efficacia del presente Contratto;
 - b) cessione del Contratto, tranne che nelle ipotesi di cui all'art. 194 e 189 comma 1 lett. d);
 - c) qualora il Concessionario accumuli penali per un importo pari o superiore al 10% dell'importo dei Lavori Accessori ovvero dell'importo del canone annuo, il Concessionario sarà automaticamente ritenuto inadempiente e l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.;
 - d) mancato rinnovo delle fidejussioni e delle polizze assicurative.
2. L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dall'Ente Concedente senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.
3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni

valutazione già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento.

4. In caso di risoluzione di diritto del Contratto si applicano i commi 3 e 4 dell'art. 47.

Art. 46 - Forza Maggiore

1. Sono cause di forza maggiore gli eventi imprevisi ed imprevedibili al momento della sottoscrizione del presente Contratto di Concessione idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.
2. Sono considerati cause di forza maggiore, a titolo di esempio, i seguenti eventi:
 - a) guerre, atti di ostilità, azioni terroristiche, sabotaggi, insurrezioni o agitazioni civili ovvero atti vandalici che danneggino più dell'1% dell'impianto in gestione al momento dell'accadimento;
 - b) esplosioni di qualunque natura;
 - c) fenomeni naturali avversi di particolare gravità ed eccezionalità (a titolo esemplificativo non esaustivo, esondazioni, terremoti, etc.) solo ove dichiarati tali dall'Autorità competente e solo qualora danneggino più dell'1% dell'impianto in gestione al momento dell'accadimento;
 - d) eventi calamitosi;
 - e) contaminazioni chimiche, biologiche o radioattive che comportino l'impossibilità, anche solo temporanea, di espletamento del Servizio.
3. Al verificarsi di un evento di forza maggiore, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione scritta alla controparte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata e i rimedi che intende adottare.
4. Alla ricezione di tale informativa le Parti individueranno in contraddittorio le possibili azioni comuni di risoluzione e/o di mitigazione degli effetti causati dalla Forza maggiore.
5. Ciascuna Parte si impegna con il presente Contratto a prestare la propria collaborazione al fine di rimuovere le cause ostative al regolare svolgimento delle attività oggetto di Concessione.
6. Gli eventi di cui al presente articolo non configurano, in ogni caso, cause di imputabilità di inadempimento contrattuale.
7. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli 21 e 27. Qualora l'evento comporti l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'art. 39.
8. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1463 c.c..
9. La risoluzione di cui al comma precedente darà luogo al ristoro in favore del Concessionario:
 - a) qualora i Lavori Accessori abbiano superato la fase di collaudo, la risoluzione comporta il ristoro del valore degli investimenti eseguiti a regola d'arte, al netto degli ammortamenti risultanti dal Piano Economico Finanziario, degli eventuali incentivi e risarcimenti assicurativi e al netto di eventuali contributi versati dall'Ente Concedente ai sensi dell'art. 177 comma 6 del Codice;
 - b) qualora i Lavori Accessori non abbiano raggiunto la fase di Collaudo o non abbiano superato il Collaudo, la risoluzione comporta il ristoro del costo dei lavori eseguiti come risultanti dalla contabilità lavori, degli oneri accessori e degli eventuali costi che il Concessionario dovesse

sostenere per il ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro, al netto degli eventuali incentivi e risarcimenti assicurativi e al netto di eventuali contributi versati dall'Ente Concedente ai sensi dell'art. 177 comma 6 del Codice.

10. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.

Art. 47 - Risoluzione per inadempimento del Concessionario, per reati accertati e decadenza della attestazione di qualificazione

1. L'Ente Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto, può avvalersi della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 1453, previa diffida a adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a trenta giorni. La diffida a adempiere deve essere comunicata all'indirizzo PEC del Concessionario e agli eventuali enti Finanziatori.
2. La facoltà di risoluzione per inadempimento può essere esercitata, in via non esaustiva, nei seguenti casi:
 - a) ritardo di oltre 45 giorni nella presentazione del progetto esecutivo rispetto ai termini stabiliti all'art. 18 del presente Contratto e/o mancato recepimento di pareri e prescrizioni vincolanti;
 - b) qualora il Progetto Esecutivo predisposto dal Concessionario non sia conforme alle indicazioni degli atti di gara e/o a quanto offerto in sede di gara;
 - c) interruzione del Servizio senza giustificato motivo;
 - d) ripetute e gravi inosservanze di norme legislative o regolamentari in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi e di inquinamento atmosferico;
 - e) gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettano la regolarità del Servizio;
 - f) dopo tre verifiche di conformità di cui all'art. 26 del presente Contratto con esito negativo;
 - g) inosservanza dei Criteri Minimi Ambientali di cui all'art. 2 del presente Contratto;
 - h) cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione in altre imprese che non risultino in possesso dei requisiti di ordine generale, economico-finanziario e tecnico professionale previsti in sede di gara;
 - i) qualora venga accertata la perdita da parte del Concessionario dei requisiti necessari per l'esecuzione del Servizio;
 - j) nei casi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo da parte del Concessionario, nell'esecuzione del presente Servizio. A titolo esemplificativo e non esaustivo si considera come grave inadempimento:
 - i. il mancato rispetto o violazione reiterata degli obblighi derivanti dal presente Contratto;
 - ii. il mancato rispetto degli obblighi in materia di subappalto;
 - iii. mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli artt. 41 e 42;
 - iv. l'applicazione delle penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del canone annuo;
 - v. il reiterato mancato raggiungimento dei Service Level Agreement di cui all'art. 29;
 - vi. il mancato rispetto degli obblighi di riservatezza, di risarcimento danni da esecuzione e danni a terzi;
 - vii. violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
 - viii. violazioni alle norme in materia di sicurezza, tutela del lavoro e contributive, fatto salvo quanto previsto all'art. 30 comma 5 del Codice.

3. In caso di risoluzione del Contratto, al fine di quantificare le somme dovute dal Concessionario all'Ente Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, le Parti prenderanno in considerazione i parametri seguenti:
- a) qualora i Lavori Accessori non abbiano raggiunto la fase di Collaudo o non abbiano superato il Collaudo:
 - i. i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dall'Ente Concedente in ragione dell'inadempimento e della conseguente risoluzione;
 - ii. tutti i costi necessari affinché i Lavori Accessori siano realizzati/ripristinati conformemente al Progetto esecutivo approvato;
 - iii. tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
 - iv. i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti a regola d'arte, al netto di eventuali contributi versati dall'Ente Concedente ai sensi dell'art. 177 comma 6 del Codice;
 - v. le penali maturate a carico del Concessionario;
 - vi. un indennizzo pari al 10% del canone annuo di disponibilità di cui alla voce E comma 1 dell'art. 33 per la durata residuale del Contratto.
 - b) qualora i Lavori Accessori abbiano superato la fase di Collaudo:
 - i. i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dall'Ente Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
 - ii. tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
 - iii. il valore degli investimenti effettuati come valorizzati nel Piano Economico Finanziario al netto degli ammortamenti e di eventuali contributi versati dall'Ente Concedente ai sensi dell'art. 177 comma 6 del Codice;
 - iv. le penali maturate a carico del Concessionario;
 - v. un indennizzo pari al 10% del canone annuo di disponibilità di cui alla voce E comma 1 dell'art. 33 per la durata residuale del Contratto.
4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, l'Ente Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale, entro 30 (trenta) giorni successivi al provvedimento dell'Ente Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati.

Art. 48 - Sostituzione del Concessionario

1. Qualora si verifichino le condizioni per la risoluzione del Contratto per inadempimento del Concessionario, i soggetti finanziatori, ai sensi dell'art. 190, comma 3, del Codice possono impedire la risoluzione designando un soggetto che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.
2. Qualora, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione dell'Ente Concedente, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, l'Ente Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i novanta giorni successivi

alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere ovvero dal ricevimento della comunicazione dell'Ente Concedente, effettuata secondo le modalità di cui all'art. 190 comma 3 del Codice, di volersi avvalere della facoltà di promuovere la risoluzione.

3. Qualora il termine di cui al comma precedente decorra senza che i soggetti finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intenderà risolto di diritto.
4. Qualora, ai sensi del comma 1, i soggetti finanziatori designino un soggetto subentrante, l'Ente Concedente provvederà a formalizzare il rapporto convenzionale con il soggetto designato dai finanziatori a condizione che:
 - il subentrante abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla documentazione di gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;
 - il subentrante s'impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito entro i novanta giorni successivi alla formalizzazione del rapporto contrattuale con il soggetto designato, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dall'Ente Concedente. Le Parti s'impegnano, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma 2, ad attuare e formalizzare ogni altro atto di loro competenza finalizzato a perfezionare il subentro.
5. Qualora i soggetti finanziatori non individuino il soggetto subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora il soggetto subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 4, l'Ente Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l'obbligo, a carico del Concessionario, di consegnare gli impianti all'Ente Concedente liberi da qualsivoglia vincolo. A tal fine sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere entro i trenta giorni successivi e si applicheranno le previsioni di cui al precedente art. 47, comma 3.

Art. 49 - Risoluzione per inadempimento dell'Ente Concedente

1. Il Concessionario, qualora l'Ente Concedente sia inadempiente agli obblighi assunti ai sensi del presente Contratto e l'inadempimento sia tale da rendere impossibile la prosecuzione dello stesso, può avvalersi della facoltà di risolvere lo stesso previa diffida a adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice civile e, decorso inutilmente il termine in esso fissato comunque non inferiore a sessanta giorni, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto.
2. La richiamata diffida ad adempiere di cui al comma precedente deve essere trasmessa a mezzo PEC all'Ente Concedente e deve contenere l'esaustiva specificazione dell'inadempimento contestato e delle relative conseguenze giuridiche ed economiche in ordine al rapporto contrattuale riferite alla data di invio della diffida stessa.
3. Ai sensi del comma 1, integrano ipotesi di grave inadempimento dell'Ente Concedente i seguenti eventi:
 - a) reiterato ritardo nel pagamento dei canoni superiore a 120 giorni e/o per esaurimento dei fondi;
 - b) ritardo superiore a 120 giorni nell'approvazione/contestazione dell'istanza di revisione dei canoni di cui all'art. 34;
 - c) ritardo superiore a 120 giorni negli adempimenti di propria competenza nelle ipotesi di cui all'art. 39;
 - d) interferenze non giustificabili con le operazioni del Concessionario, che diano luogo a un grave ritardo nell'esecuzione dei Lavori Accessori per una durata superiore a 120 giorni solari consecutivi;
 - e) violazioni di leggi, regolamenti o omissioni direttamente riconducibili all'Ente Concedente, tali da comportare abusi e/o condizioni avverse non rimediabili che riducono o compromettono la sicurezza, la qualità e la regolare continuità del Servizio;

- f) reiterata alterazione unilaterale/manomissione degli asset oggetto del Contratto senza preavviso al Concessionario.
4. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, l'Ente Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:
- a) qualora i Lavori Accessori abbiano superato la fase di collaudo, la risoluzione comporta il ristoro del valore degli investimenti eseguiti a regola d'arte, al netto degli ammortamenti risultanti dal Piano Economico Finanziario e di eventuali contributi versati dall'Ente Concedente ai sensi dell'art. 177 comma 6 del Codice ovvero, qualora i Lavori Accessori non abbiano raggiunto la fase di collaudo o non abbiano superato il collaudo, la risoluzione comporta il ristoro del costo dei lavori eseguiti come risultanti dalla contabilità lavori, degli oneri accessori e degli eventuali costi che il Concessionario dovesse sostenere per il ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro, al netto di eventuali contributi versati dall'Ente Concedente ai sensi dell'art. 177 comma 6 del Codice;
 - b) il valore dei servizi eventualmente già erogati.
 - c) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
 - d) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% degli utili ante imposte previsti dal Piano Economico Finanziario di cui al comma 3 dell'art. 1 per gli anni residuali del Contratto.
5. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma 4, l'Ente Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati.
6. Il verbale di cui al comma precedente definisce il termine, comunque non superiore a trenta giorni dalla risoluzione del Contratto fatta salva la previsione di cui all'art. 44 comma 2, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
7. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme dovute, nel caso di cessazione del rapporto concessorio ai sensi del presente articolo, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dall'Ente Concedente unitamente alle modalità di finanziamento e di ristoro dei correlati costi.

Art. 50 - Recesso

1. È facoltà dell'Ente Concedente recedere dal Contratto di Concessione per motivi di pubblico interesse. In tal caso le Parti provvedono a redigere apposito verbale, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione, entro trenta giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso al fine di quantificare gli importi spettanti al Concessionario sulla base delle seguenti voci:
- a) il valore degli investimenti eseguiti a regola d'arte, al netto degli ammortamenti risultanti dal Piano Economico Finanziario e di eventuali contributi versati dall'Ente Concedente ai sensi dell'art. 177 comma 6 del Codice ovvero, qualora i Lavori Accessori non abbiano raggiunto la fase di collaudo o non abbiano superato il collaudo, il recesso comporta il ristoro del costo dei lavori eseguiti a regola d'arte come risultanti dalla contabilità lavori, degli oneri accessori e degli eventuali costi che il Concessionario dovesse sostenere per il ripiegamento dei cantieri già allestiti e lo sgombero delle aree di lavoro, al netto di eventuali contributi versati dall'Ente Concedente ai sensi dell'art. 177 comma 6 del Codice;

- b) i costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza del recesso;
 - c) gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
 - d) un indennizzo che, considerati gli indici e i contenuti del Piano Economico Finanziario di cui al comma 3 dell'art. 1, sarà determinato nella misura del 5% degli utili ante imposte al netto delle perdite e degli utili già conseguiti alla data del recesso.
2. È facoltà dell'Ente Concedente recedere dal Contratto di Concessione in qualunque momento, previo preavviso di almeno sei mesi. In tal caso spettano al Concessionario gli importi indicati al precedente comma 1 lett. a), b) e c) nonché un indennizzo che sarà determinato nella misura del 30% degli utili ante imposte al netto delle perdite e degli utili già conseguiti alla data del recesso.
 3. È facoltà delle Parti recedere dal Contratto di Concessione nel caso di mancato accordo sulla revisione del Contratto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 39. In tal caso spettano al Concessionario gli importi indicati al precedente comma 1 lett. a) e b).
 4. L'efficacia del recesso è sottoposta alla condizione del pagamento delle somme di cui al presente articolo da parte dell'Ente Concedente.
 5. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme dovute, nel caso di cessazione del rapporto concessorio ai sensi del presente articolo, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dall'Ente Concedente unitamente alle modalità di finanziamento e di ristoro dei correlati costi.

Art. 51 - Efficacia

1. Il presente Contratto è efficace dal _____ (dalla data di consegna degli impianti).

Art. 52 - Comunicazioni

1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissione di informazioni e dati previste dal presente Contratto a mezzo PEC. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

Art. 53 - Controversie

1. Per tutte le controversie inerenti e conseguenti alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto e per le quali non è possibile addivenire ad un accordo bonario, viene dichiarato competente il Foro di Lodi.

Art. 54 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, le Parti dichiarano di richiamare e sottoscrivere le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, specialmente quelle in materia di contratti pubblici, il bando e il disciplinare di gara con i relativi allegati. Al presente Contratto verranno allegati eventuali documenti previsti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Art. 55 - Spese contrattuali

1. Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione e registrazione del presente Contratto.

Art. 56 - Riservatezza

1. Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'espletamento del Servizio. Tale obbligo si estende a tutti gli impianti originari nonché a quelli realizzati con gli interventi proposti in sede di offerta e non riguarda i dati che siano o divengano di pubblico dominio. La responsabilità del Concessionario in materia di rispetto degli obblighi di segretezza anzidetti è estesa anche al proprio personale, nonché ai subappaltatori e al personale di quest'ultimi. In caso di inosservanza, saranno applicate le norme in materia di risoluzione del Contratto per grave inadempimento contrattuale così come contenute nell'art. 22 del presente Contratto.

Art. 57 - Privacy

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679, del 2016, dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione le Parti prendono atto di aver provveduto a scambiarsi le informative in materia di tutela dei dati personali. Con la sottoscrizione del presente contratto, le Parti esprimono il proprio consenso informato al trattamento dei dati.

Art. 58 - Allegati al contratto

Allegato 1: Matrice dei rischi

ALLEGATO 1 – MATRICE DEI RISCHI

	TIPO DI RISCHIO		EFFETTI	STRUMENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO	ALLOCAZIONE		RIFERIMENTO CONTRATTO
					SOGG. PUBBLICO	SOGG. PRIVATO	
RISCHIO DI COSTRUZIONE	Rischio amministrativo	Rischio connesso al notevole ritardo o al diniego nel rilascio di autorizzazioni da parte dei soggetti pubblici competenti	Ritardi nella realizzazione dell'intervento di efficientamento	Monitoraggio delle istanze autorizzative presentate		X	Artt. 5, 8, 12, 16
	Rischio ambientale	Rischi non preventivati di contaminazione del suolo, di bonifica, di eventi atmosferici straordinari, non corretta gestione dei rifiuti	Ritardi ed incremento dei costi, sanzioni	Presidio e monitoraggio	X (solo se forza maggiore)	X	Artt. 5, 8, 12, 21, 45
	Rischio di progettazione	Rischio connesso alla sopravvenienza di necessari interventi di modifica del progetto derivanti da errori od omissioni di progettazione	Ritardi ed incremento dei costi	Verifica e validazione di ogni livello progettuale		X	Artt. 5, 8, 12, 18, 19
	Rischio di varianti al progetto	Rischio di modifiche di progettazione richieste dal concedente	Incremento dei costi e/o ritardi nella progettazione e costruzione	Verifica e validazione di ogni livello progettuale	X		Artt. 5, 8, 12, 18, 21
			Ritardo nell'ottenimento dei benefici derivanti dal risparmio energetico atteso			X	
	Rischio materie prime	Rischio di incremento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel progetto	Ritardi nella realizzazione dell'intervento	Elevati standard contrattuali con i fornitori		X	Artt. 5, 8, 15, 19
	Rischi di errata valutazione	Rischi di errata valutazione dei costi e dei tempi di costruzione	Ritardi ed incremento dei costi e ritardo nell'ottenimento dei benefici derivanti dal risparmio energetico atteso	Adeguate standard progettuali richiesti		X	Artt. 5, 8, 12, 18
	Rischio di disponibilità ed adeguatezza delle tecnologie utilizzate	Rischio connesso all'utilizzo di tecnologie non ancora adeguatamente in uso sul mercato e/o vetuste	Incremento dei costi	Adeguate standard progettuali richiesti		X	Artt. 5, 8, 18, 19

	TIPO DI RISCHIO		EFFETTI	STRUMENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO	ALLOCAZIONE		RIFERIMENTO CONTRATTO
					SOGG. PUBBLICO	SOGG. PRIVATO	
	Rischi di inadempimenti contrattuali	Rischi di inadempimenti degli obblighi contrattuali assunti da fornitori o subappaltatori	Ritardi ed incremento dei costi	Elevati standard contrattuali con i fornitori		X	Artt. 5, 8, 11, 12, 19
	Rischio variazioni normative	Rischio che le normative sovracomunali cambino in modo sfavorevole	Incremento dei costi per adattamento alla nuova normativa		X		Artt. 1, 5, 8, 21
RISCHIO DI DISPONIBILITA'	Rischio performance	Rischio che il risparmio energetico conseguito sia inferiore al livello stabilito	Perdite economiche ed applicazione delle penali	Presidio e monitoraggio		X	Artt. 5, 8, 18, 29, 30
	Rischio obsolescenza tecnica	Rischio non preventivato che si verifichi una più rapida obsolescenza tecnica degli impianti	Incremento dei costi di manutenzione ed applicazione delle penali	Rispetto del programma manutentivo e adeguato monitoraggio della progettazione		X	Artt. 5, 8, 18, 26
	Rischio di gestione	Rischio che i costi di gestione dei servizi siano più elevati di quelli preventivati e/o che il gestore non sia in grado di erogare i servizi secondo gli standard pattuiti	Incremento dei costi ed applicazione delle penali	Presidio e monitoraggio		X	Artt. 5, 8, 12, 26, 29, 30
	Rischio di manutenzione	Rischio che la frequenza ed i costi di manutenzione necessari a mantenere l'impianto in perfetto stato di funzionamento varino rispetto a quelli previsti a budget	Incremento dei costi	Polizze assicurative		X	Artt. 5, 8, 12, 26, 29, 42
	Rischio materie prime	Rischio di incremento del costo dei fattori produttivi, di componenti o ricambi o di indisponibilità di quelli previsti nel piano delle manutenzioni	Incremento dei costi e aumento dei tempi di intervento	Elevati standard contrattuali con i fornitori, revisione contratto di durata		X	Artt. 5, 8, 12, 26, 29
	Rischi generici assicurabili	Rischi vari assicurabili (incendio, incidente stradale, atti di vandalismo, ...)	Vari	Polizze assicurative		X	Artt. 5, 8, 26
	Rischio eventi di forza maggiore	Tipologia di eventi non coperti dalle normali polizze assicurative che danneggino gli impianti	Vari		X		Artt. 5, 8, 39, 45,
ALTRI RISCHI OPERATIVI	Rischio finanziario e di finanziamento	Rischio di non reperibilità di finanziamento o aumento del tasso di finanziamento durante il periodo di gestione	Incremento dei costi			X	Artt. 5, 8, 15